

Il «*ius liberorum*»: tra procreazione e concessione imperiale

Una prima ricognizione delle fonti

1. Introduzione - 2. Benefici concessi dal *ius liberorum* e sesso della prole - 3. L'età dei coniugi - 4. Il parto e la condizione del nato - 5. I figli emancipati e morti in guerra - 6. Il caso di Aurelia Thaisous e la prova della genitorialità - 7. Il *ius liberorum* e le Latine ingenuae - 8. L'attribuzione del *ius liberorum* ad opera dell'imperatore - 9. La doppia concessione imperiale a Marziale - 10. Conclusioni.

1. Introduzione

In questa ricerca prenderò in esame la disciplina del conferimento del *ius liberorum*, un complesso di facoltà, introdotto dalla *lex Iulia et Papia Poppaea* e ampliato, in séguito, da altri provvedimenti¹. Ne godevano gli individui che avessero procreato un determinato numero di figli fissato *ex lege*². Esso com-

¹) La legge Elia Senzia aveva introdotto l'istituto dell'*anniculi causae probatio*. Il liberto Latino che avesse sposato una donna della sua stessa condizione – o una *civis Romana* – e, in séguito, avesse generato un figlio (o una figlia) poteva adire il pretore al fine di ottenere la cittadinanza romana. La conseguivano altresì la prole ed eventualmente anche la madre (Gai., *inst.* 1.29, e Ulp. *ep.* 3.3). Per ottenere la *civitas* i coniugi dovevano contrarre un matrimonio conforme alla legge Elia Senzia e provarlo attraverso la testimonianza di sette cittadini romani puberi. Occorreva, inoltre, che il figlio o la figlia compisse un anno di età, in modo da superare il periodo con la più alta mortalità infantile. Non si conseguiva nessun beneficio sulla base della mera nascita del bambino o della bambina. Proprio per la necessaria compresenza di tutti questi requisiti non si può ricomprendere la procedura nell'alveo del *ius liberorum*. Sull'*anniculi causae probatio* si considerino le imprescindibili ricerche di Giuseppe Camodeca ora in G. CAMODECA, *Tabulae Herculenses. Edizione e commento*, I, Roma, 2017, p. 57 ss.

²) Cfr. A. STEINWENTER, *Ius liberorum*, in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», X.2, Stuttgart, c. 1919 ss., e S. TREGGIARI, *Ius liberorum*, in «The Oxford Classical Dictionary» – cur. S. Hornblower, A. Spawforth –, Oxford, 1996, p. 791. Mi pare condivisibile la definizione «a set of privileges enjoyed by parents of several children» presente in B. FRIER, T. MC GINN, *A Casebook on Roman Ja-*

portava, in primo luogo per gli esponenti dell'ordine senatorio, vari vantaggi nel loro *cursus honorum*. Quanto alle donne il *ius liberorum* le rendeva indipendenti economicamente e giuridicamente (esentandole dalla tutela) e favorendo, in tal modo, quelle più ricche, ancorché fossero, a volte, di condizione libertina³. La nascita del bambino costituiva una condizione necessaria, ma non sufficiente. Occorreva produrne la prova: ciò spiega perché la pubblica autorità dovesse comunque intervenire. Come avrò occasione di chiarire, il più delle volte non si può propriamente parlare di conferimento del *ius liberorum*. Il genitore, in quanto tale, soddisfaceva, piuttosto, a una serie di condizioni fissate dalla *lex* o da altri provvedimenti che ne facevano le veci. Al magistrato o al governatore, di volta in volta, competente, spettava unicamente la verifica della loro esistenza. In alcune circostanze, tuttavia, l'imperatore, anche in assenza di prole, concedeva a singole persone questo *ius* come una sorta di privilegio. Una peculiare testimonianza, a tal riguardo, si legge negli Epigrammi di Marziale. In effetti il poeta ricevette, per ben due volte, il *ius liberorum* da altrettanti imperatori (Tito e Domiziano), benché egli non avesse figli. L'epistolario di Plinio il Giovane dà, inoltre, conto del fatto che il principe ordinava la registrazione di questi privilegi nei suoi *commentarii*.

2. Benefici concessi dal *ius liberorum* e sesso della prole

Il *ius liberorum* conferiva vantaggi sul piano giuridico a donne e a uomini. Di séguito li passerò in rassegna, a partire dai *beneficia* di cui si giovavano le madri.

– Donne ingenuae o liberte dovevano generare tre figli per ottenere l'esenzione dalla tutela:

Gai., *inst.* 1.194: Tutela autem liberantur ingenuae quidem trium liberorum iure, libertinae vero quattuor, si in patroni liberorumve eius legitima tutela sint: nam et ceterae, quae alterius generis tutores habeant, velut Atilianos aut fiduciaros, trium liberorum iure tutela liberantur.

Il testo precisa che alle affrancate occorreivano quattro bambini per liberarsi dalla *tutela legitima* del patrono, sì da poter anche testare *sine auctoritate tutoris*⁴.

mily law, Oxford, 2004, p. 484. Cfr. anche T. MC GINN, '*Ius liberorum*' in «The Encyclopedia of Ancient History» – cur. R.S. Bagnall, K. Brodersen, C.B. Champion, A. Erskine, S.R. Huebner –, VII, Chichester, 2013, p. 3557.

³) Si veda, da ultimo, M.A. FINO, '*Exempla Tradere*'. *Ricerche di diritto romano nella prospettiva dell'ecologia umana*, Napoli, 2018, p. 86.

⁴) Si consideri M. ZABLOCKA, '*Il 'ius trium liberorum' nel diritto romano*', in «BIDR.», XCI, 1988, p. 368. Più recentemente si considerino M.A. FINO, '*La legislazione matrimoniale*

– Il senatoconsulto Tertulliano conferiva alla madre di tre bambini – quattro se liberta – la facoltà di succedere *ab intestato* alla prole defunta (*Ulp. ep.* 26.8)⁵.

– La Latina Iuniana può conseguire la *civitas Romana* procreando tre figli, per disposizione di un senatoconsulto di data incerta (*Ulp. ep.* 3.1: ‘*Latini ius Quiritium consequuntur his modis: [...] et senatus consulto mulier, quae sit ter enixa*’).

– La Latina ingenua – *rectius* la figlia, nata dopo la manomissione dei suoi genitori, di due Latini Iuniani⁶ – ottenuta la *civitas Romana*, generando tre bambini, in virtù del senatoconsulto Tertulliano, poteva ereditarne il patrimonio (*Paul. sent.* 4.9.8)⁷.

– La legge Papia Poppea stabiliva che la patrona, madre di due figli, se ingenua, o di tre, se liberta, potesse vantare gli stessi diritti del patrono nei confronti del liberto in base all’editto del pretore (in particolare, la ammette alla *bonorum possessio contra tabulas*⁸). La patrona, qualora ne avesse tre, otteneva vantaggi aggiuntivi nei confronti dei liberti *locupletiores* (con un patrimonio pari o superiore a centomila sesterzi). Questa ulteriore disposizione non si applicava alle patrone liberte (*Gai., inst.* 3.49-50)⁹.

– Le donne con tre figli erano dispensate dai limiti successorii imposti dalla *lex Voconia* (Dio. Cass., *hist. Rom.* 56.10.2-3)¹⁰.

angustea. Un’occasione per valutare le potenzialità dell’analisi del diritto condotta nella prospettiva dell’ecologia umana. Osservazioni preliminari, in «A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici» – cur. F. Zuccotti, M.A. Fenocchio –, Torino, 2018, p. 109, e, in dettaglio, F. BONIN, *Intra lex Iulia et Papia. Die entwicklung des augusteischen eberechts im spiegel der rechtsquellenlehren der klassischen zeit*, Bari, 2020, p. 282 ss. Cfr. anche *Gai., inst.* 3.44: ‘*Sed postea lex Papia cum quattuor liberorum iure libertinas tutela patronorum liberaret [...]*’. Non si assoggettavano alla tutela le Vestali (cfr. *Gai., inst.* 1.145: ‘*[...] loquimur autem exceptis virginibus vestalibus, quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberas esse voluerunt: itaque etiam lege XII tabularum cautum est*’). In proposito, si consideri O. SACCHI, *Il privilegio dell’esenzione dalla tutela per le vestali (Gai. 1.145). Elementi per una datazione tra innovazioni legislative ed elaborazione giurisprudenziale*, in «RIDA.», L, 2003, p. 318 ss.

⁵ *Ulp. ep.* 26.8: ‘*Intestati filii hereditas ad matrem ex lege duodecim tabularum non pertinet; sed si ius liberorum habeat, ingenua trium, libertina quattuor, legitima heres fit ex senatus consulto Tertulliano [...]*’. Cfr. P. GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, in «Index», XL, 2012, p. 370 e nt. 120, FRIER, MC GINN, *A Casebook*, cit., p. 339, T. MC GINN, *The marriage legislation of Augustus: a study in reception*, in «J.R.», II, 2013, p. 20 ss., e F. SAMPER, *Sobre el destino del ius liberorum en el tardo derecho romano occidental*, Santiago de Compostela, 1972, p. 53 ss.

⁶ I. RUGGIERO, *Una breve nota sulla condizione dei liberti e dei loro discendenti in età tardoantica*, in «Koinonia», XLI, 2017, p. 461 ss.

⁷ *Paul. sent.* 4.9.8: ‘*Latina ingenua ius Quiritium consecuta si ter peperit, ad legitimam filii hereditatem admittitur: non est enim manumissa*’.

⁸ In dettaglio si consideri R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*³, Padova, 1995, p. 204 s.

⁹ C. MASI DORIA, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli, 1996, p. 149 s.

¹⁰ P. MOREAU, *Loi Iulia de maritandis ordinibus*, in «Lepor. Leges Populi Romani» – cur. J.-L. Ferrary e P. Moreau –, Paris, 2007 (consultabile sul sito <http://www.cn-tel->

– Forse, la maternità consentiva alle madri di indossare la *stola* (Prop., *eleg.* 4.11.61)¹¹.

Perfino le schiave – in base a prassi seguite dai *domini* più scaltri e illuminati – potevano usufruire, se madri di tre figli, di taluni vantaggi¹²:

Colum., *re rust.* 1.8.19: *Feminis quoque fecundioribus, quorum in subole certus numerus honorari debet, otium, nonnumquam et libertatem dedimus, cum complures natos educassent. Nam cui tres erant filii, vacatio, cui plures, libertas quoque contingebat. Haec et iustitia et cura patris familiae multum confert augendo patrimonio.*

Columella attesta che le schiave con numerosi figli erano esonerate dal lavoro, conseguendo, talvolta, perfino la libertà¹³. Non si tratta, ovviamente, di una regola stabilita da un provvedimento normativo, ma di prassi, cui i proprietari, di propria spontanea volontà, si attenevano¹⁴. In effetti una schiava, una volta partoriti i bambini, doveva anche prendersene cura (*‘cum complures natos educassent’*)¹⁵. Pertanto, in questo testo, non si riscontra nessun riferimento tecnico al *ius liberorum*. Lo conferma, in effetti, l’inciso finale *‘Haec et iustitia et cura patris familiae multum confert augendo patrimonio’*. La *cura patris familiae* e, in particolare, la *iustitia* costituiscono la «*summa* dei valori associativi che modellano l’atteggiamento» del *dominus* «nei rapporti con i proprietari di pari grado e con i subalterni»¹⁶.

Quanto agli uomini, si deve tener conto che un liberto, *parens* di almeno tre figli, escludeva per intero il proprio patrono dalla successione:

Gai., *inst.* 3.42: *Postea lege Papia aucta sunt iura patronorum, quod ad locupletiores libertos pertinet: cautum est enim ea lege, ut ex bonis eius, qui sestertiorum centum milium plurisve patrimonium reliquerit et pauciores quam tres liberos habebit, sive is testamento facto sive intestato mortuus erit, virilis pars patrono debeatur; itaque cum unum filium unamve filiam heredem reliquerit libertus, proinde pars dimidia patrono debetur, ac si sine ullo filio filiave moreretur; cum vero duos duasve heredes reliquerit, tertia pars debetur; si tres relinquat, repellitur patronus.*

ma.fr/lepor/notice449), § 6.9. Si consideri anche BONIN, *Intra lex*, cit., p. 286 ss. Lo studioso intravede un collegamento tra questo beneficio e il *ius commune liberorum*.

¹¹) E. CUQ, *Ius Liberorum*, in «Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines» – cur. C.V. Daremberg, E. Saglio –, III.2, Paris, 1904, p. 1195.

¹²) Sul testo che segue si consideri in particolare W. SCHEIDEL, *Columellas privatae ius liberorum: Literatur, Recht, Demographie Einige Probleme*, in «Latomus», LIII.3, 1994, p. 513 ss.

¹³) Sul ruolo della donna in ambito agricolo si consideri I. MASTROROSA, *Condizione e ruoli della donna nella realtà agraria romana: il contributo degli Scriptores rei rusticae*, in «Euphrosyne», XXXIV, 2006, p. 135 ss.

¹⁴) Secondo Eralda Noè, Columella propone una «sorta di politica sociale» (E. NOÈ, *Il progetto di Columella: profilo sociale, economico, culturale*, Como, 2002, p. 52 nt. 281).

¹⁵) Si consideri anche SCHEIDEL, *Columellas*, cit., p. 520 ss.

¹⁶) NOÈ, *op. cit.*, p. 57.

Il patrono, in forza della legge Papia Poppea, incamerava una quota del patrimonio del liberto defunto a due condizioni: che il valore dei beni fosse pari o superiore a centomila sesterzi; che il liberto non avesse figli. Infatti, se il manomesso procreava uno o due discendenti, l'ex *dominus* ereditava rispettivamente la metà o un terzo del patrimonio; se l'affrancato ne generava almeno tre, il manomissore non riceveva nulla.

– Si libera il liberto, padre di due figli, dall'obbligo di prestare le opere al patrono (C.I. 6.3.7.1), purché non si tratti di un attore o di una persona professionalmente dedita agli spettacoli gladiatori (D. 38.1.37.pr.)¹⁷. La dispensa si otteneva anche con un solo bambino, nel caso in cui, però, avesse già compiuto cinque anni (D. 38.1.37.1).

– L'uomo, con un determinato numero di discendenti, poteva ottenere l'esonero dal *munus* di tutore o di curatore¹⁸:

Vat. fr. 191-192, Ulp. *off. p.t.* [191]: Numerus quoque liberorum a tutela excusationem tribuit civibus quidem Romanis earum tutelarum, quae Romae sunt iniunctae, atrium, earum vero, quae in municipiis Italicis iniunguntur, a quattuor numero liberorum; idque imperator noster et divus Severus Claudio Herodiano rescripserunt. Et ideo si quis a magistratibus municipalibus fuerit datus, quattuor numero liberorum debet excusari. [192] Sed si in provincia delata fuerit tutela, licet Romae excusatio allegetur, a quinque liberis debet recipi.

Ulpiano non si limita a far menzione del vantaggio che la prole garantiva al *pater* (*Numerus quoque liberorum a tutela excusationem tribuit*), ma ricorda anche una costituzione di Settimio Severo, conservata dal *Codex Iustinianus*¹⁹:

C.I. 5.66.1: Sev. Ant. AA. Claudio Herodiano: Qui ad tutelam vel curam vocantur, Romae quidem trium liberorum incolumium numero, quorum etiam status non ambigitur, in Italia vero quattuor, in provinciis autem quinque habent excusationem. <a. 203 pp. non. April. Geta et Plautiano cons.>

Nel 203 d.C. Settimio Severo stabilì che potessero ottenere l'*excusatio i cives Romani Romae* con tre figli, i *cives Romani* italici e – occorre presumere – quelli delle *civitates* che godessero di *ius Italicum*²⁰ con quattro, e, in *provincia*, i *cives*

¹⁷ MOREAU, *La loi Iulia*, cit., § 6.6, e MC GINN, '*Ius liberorum*', cit., p. 3558.

¹⁸ Si consideri, L. SANDIROCCO, *L'ufficio tutelare nella società romana al tempo del principato*, in «RDR», XVI-XVII, 2016-2017, p. 1 ss.

¹⁹ Cfr. G. VIARENGO, *Lacune e incongruenze in un testo di Modestino sullo ius liberorum* (D. 27.1.2.2-8, *Mod. de exc.*), in «Minima epigraphica et papyrologica», IX.11, 2006, p. 324.

²⁰ Il *ius Italicum* trasforma una comunità presente sul suolo provinciale in una comunità cui si attribuiscono privilegi basati sulla finzione che essa si trovi in Italia. I benefici concer-

Romani con cinque. La costituzione, per quel che emerge dal confronto con un testo dei *Vaticana Fragmenta*, innovò il precedente regime normativo:

Vat. fr. 247: Paul. libro I editionis secundae de iurisdictione tutelarum. Qui tres pluresve liberos habent superstites, excusari solent idque compluribus constitutionibus cavetur tam divorum Marci et Luci, quibus Pontium Marcellum trium liberorum patrem liberaverunt litteris ad eum emissis, quam dominorum nostrorum. Sed hic numerus in Italia cives Romanos liberat. Nunc ex constitutione principum nostrorum nec in Italia, sed Romae tantum exemplo municipalium munerum; nam Clodio Herodiano ita scripserunt: 'sicut in Italia cives Romani consistentes numero quattuor liberorum incolumium a civilibus muneribus excusantur, ita qui ad tutelam vel curam vocantur, Romae quidem trium liberorum incolumium numero, quorum etiam status non ambigitur, in Italia vero quattuor, in provinciis autem quinque, habent excusationem?'

I *divi fratres* avevano stabilito che si potesse scusare dalla tutela il padre di tre bambini. Settimio Severo introdusse un'ulteriore distinzione, tra Roma, l'Italia e le province, in precedenza (come attesta il termine 'nunc') non prevista. Per l'*excusatio tutelae*, occorrono (almeno) tre figli per i *cives Romani Romae*, quattro per i *municipes* italici o i *cives* delle comunità con *ius Italicum* e cinque per i *cives* provinciali. Non si computano i figli nati dopo la nomina a tutore (D. 27.1.2.8)²¹. Le regole per l'*excusatio* si applicavano anche ai Latini Iuniani (*Vat. fr.* 193)²².

– Il *ius liberorum* consente, altresì, al padre di famiglia di ottenere l'esenzione dai *munera civilia*²³. Si consideri il seguente testo:

D. 50.5.2.1 (Ulp. 3 *opin.*): Numerus liberorum aut septuaginta annorum ab honoribus aut muneribus his cohaerentibus excusationem non praestat, sed a muneribus tantum civilibus.

Si esonerava il soggetto per l'età avanzata o per il numero di figli. *Vat. fr.* 247, poc'anzi ricordato, consente di stabilire che, in Italia, già prima dell'epoca se-

nevano certamente l'esenzione dai tributi, l'inalienabilità della cosiddetta *lex Iulia de fundo dotali*, la territorialità della *lex Furia de sponsu*, l'*exceptio annalis Italici contractus*, nonché, appunto, l'*excusatio quattuor (trium) liberorum* o *tutelarum* (si consideri V. MAROTTA, *Imposte e governo dell'ecumene*, in «Ulpianus. Institutiones / De censibus» – cur. J.-L. Ferrary, V. Marotta, A. Schiavone –, Roma 2020, in corso di pubblicazione, e bibliografia ivi citata).

²¹ VIARENGO, *Lacune*, cit., p. 327.

²² I Latini Iuniani non potevano diventare tutori testamentari (Gai., *inst.* 1.23-24). Le *excusationes* valevano, quindi, per la tutela dativa e, forse, per quella legittima.

²³ Si discute se la tutela e la cura rientrino nei *munera civilia*. Sul punto si consideri D. DALLA, *Derivazioni giurisprudenziali e sintesi giustiniana in l. 1.25 pr.*, in «Studi G. Nicosia», I, Milano, 2007, p. 166 ss. e nt. 22, e G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, Torino, 2015, p. 184 ss.

veriana, occorre quattro figli per ottenere il beneficio, come attestano le parole ‘*sicut in Italia cives Romani consistentes numero quattuor liberorum incolumium a civilibus muneribus excusantur*’. La dispensa non concerneva i *munera* patrimoniali e gli *honores* (D. 50.5.2.4, Ulp. 3 *opin.*: ‘*Quae patrimoniorum onera sunt, numero liberorum non excusantur*’) ²⁴.

– Si consentiva l’*excusatio* anche dal ruolo di giudice, come attesta Svetonio ²⁵:

Svet., *Cl.* 15: In cognoscendo autem ac decernendo mira varietate animi fuit, modo circumspectus et sagax, interdum inconsultus ac praeceps, nonnumquam frivolus amentique similis. Cum decurias rerum actu expungeret, eum, qui dissimulata vacatione quam beneficio liberorum habebat, responderat, ut cupidum iudicandi dimisit; [...]

Solo per un capriccio dettato dal suo animo volubile (*‘varietate animi fuit’*), l’imperatore Claudio esclude dalle liste dei giudici un uomo che aveva occultato il proprio diritto alla *vacatio* (*‘dissimulata vacatione’*). Se si tiene conto delle peculiarità del carattere del *princeps* ²⁶, sulla base di questa testimonianza si può concludere, in primo luogo, che il beneficiario del *ius liberorum* restava, comunque, iscritto nelle liste dei giudici e, inoltre, che costui poteva far valere la dispensa dall’*officium*, qualora venisse sorteggiato. Non sussisteva, però, alcun obbligo a farne menzione. La persona, che avesse concesso la propria disponibilità, poteva anche non avvalersi del proprio *ius* e onorare egualmente il proprio *munus*.

– La *lex Iulia de maritandis ordinibus* prevedeva agevolazioni per i *patres* che ambissero ai *fasces* consolari (Gell., *noct. Att.* 2.15.4) ²⁷.

– Si poteva esercitare la questura prima dell’età minima richiesta, riducendo così, a seconda del numero di figli che ciascuno avesse generato (D. 4.4.2) ²⁸, gli anni di intervallo tra l’esercizio di due magistrature.

– Persino gli statuti municipali, recependo la normativa augustea, concedevano taluni vantaggi ai padri di un certo numero di figli. La *lex Irnitana*, provvedimento riguardante il municipio latino di Irni, in Betica, stabiliva che, nei singoli *collegia*, votassero per primi i decurioni col maggior numero di di-

²⁴) VIARENGO, *Lacune*, cit., p. 323, e B. SANTALUCIA, *I ‘libri opinionum’ di Ulpiano*, I, Milano, 1971 p. 94.

²⁵) Cfr. ZABLOCKA, *Il ‘ius trium liberorum’*, cit., p. 381.

²⁶) Sulla descrizione degli atteggiamenti di Claudio nelle fonti si consideri A. TRIGGIANO, *L’imperatore Claudio e il processo*, in «TSDP», VI, 2013, p. 4 ss.

²⁷) Gell., *noct. Att.* 2.15.4: ‘*Sicuti capite VII. legis Iuliae priori ex consulibus fasces sumendi potestas fit, non qui pluris annos natus est, sed qui pluris liberos quam collega aut in sua potestate habet aut in bello amisit*’. Cfr. ZABLOCKA, *Il ‘ius trium liberorum’*, cit., p. 382. Sui *fasces* consolari si consideri A. NICE, *Dummy rods? Observations on the consular fascis*, in «Latomus», LXXVI.1, 2017, p. 6 s.

²⁸) MOREAU, *Loi Iulia de maritandia ordinibus*, cit., § 6.1.2.

scendenti (*lex Irn.* 40; cfr. D. 50.2.6.5)²⁹. Dal canto suo, la *lex Malacitana*, in caso di parità di voti, nei comizi elettorali anteponeva agli altri gli uomini sposati e con figli (*lex Mal.* 56)³⁰.

Ulteriori benefici concernevano l'intero nucleo familiare:

– In presenza di figli, i coniugi godevano del cd. '*ius commune liberorum*'³¹:

Ulp. ep. 16.1a: Libera inter eos testamenti factio est, si ius liberorum a principe inpetraverint; aut si filium filiamve communem habeant, aut quattuordecim annorum filium vel filiam duodecim amiserint, vel si duos trimos, vel tres post nominum diem amiserint, ut intra annum tamen et sex menses etiam unus cuiuscumque aetatis inpubes amissus solidi capiendi ius praestet. Item si post mortem viri intra decem menses uxor ex eo pepererit, solidum ex bonis eius capit.

I coniugi possono testare liberamente – ed ereditare reciprocamente – se ricevono il privilegio dal principe ('*si ius liberorum a principe inpetraverint*') o se abbiano un figlio o una figlia in comune, non concepiti, cioè, in precedenti matrimoni. Ottengono il medesimo vantaggio anche in caso di morte prematura di un numero di figli variabile a seconda dell'età degli stessi³². La moglie riceve l'intero patrimonio del marito qualora partorisca entro dieci mesi dalla sua morte. Si tratta del tempo sufficiente a portare a termine la gravidanza, senza che sussistano dubbi sull'identità del padre e sulla conseguente condi-

²⁹ '*Qui decuriones conscriptosve hac lege habebit, is dum ne quit in / ea re faciat adversus leges <plebis scita> senatus consulta edicta decretave divi / Augusti, Ti(beri)ve Iulii Caesaris Augusti, Ti(berij)ve Claudi Caesaris Augusti, imp(eratoris)ve / Galbae Caesaris Augusti, imp(eratoris)ve Vespasiani Caesaris Augusti, imp(eratoris)ve Titi Caesaris Vespasiani Augusti, imp(eratoris)ve Caesaris Domitiani Augusti, pontificis max(imi), / p(atris) p(atriciae), adversusve h(anc) l(egem), <uti h(ac) l(eg)e> licebit, decuriones primos sententiam interro-gato ut quisque in suo ordine plurimos liberos iustis nuptis quae-sitos habebit aut in ea causa erit, esseve si civis Romanus esset, ut / proinde sit ac si tum liberos habeat. Si duo pluresve in eadem cau-sa erunt liberosve non habebunt neque ius liberorum, ut supra / scriptum est, tum eos primos sententiam interrogato qui / viri fu-erint, uti quisque prior fuerit, tum ex ceteris uti quisque primus in / decuriones conscriptos lectus erit*'. Si consideri F. LAMBERTI, *Tabulae Irmitanae. Municipalit  e ius Romanorum*, Napoli, 1993, p. 46.

³⁰ *Lex Mal.* 56: '*Is qui ea comitia habebit, uti quisque curiae | cuius plura quam alii suffragia habue-rit, ita priorem ceteris eum pro ea curia | factum creatumque esse renuntiato, | donec is numerus, ad quem creari oportebit, expletus sit. Qua in curia totidem | suffragia duo pluresve habuerint, ma-ritum, quive maritorum numero erit, | caelibis liberos non habenti, qui mari | torum numero non erit; habentem libe-ros non habenti; plures liberos haben-tem pauciores habenti praeferto priorem | que nuntiato ita, ut bini liberi post no-men impositum aut singuli puberes amis | si virive potentes amissae pro singulis | sospitibus numerentur. Si duo pluresve to-tidem suffragia habebunt et eiusdem | condicionis erunt, nomina eorum in | sortem coicito, et uti cuiusque nomen sor-ti dictum erit, ita eum priorem alis renunti-at[o]*'. Cfr. LAMBERTI, *Tabulae*, cit., p. 81.

³¹ J.E. GRUBBS, *Women and the law in the Roman empire. A sourcebook on marriage, divorce and widowhood*, London - New York, 2002, p. 40 s.

³² Su questo testo si consideri anche FRIER, MC GINN, *A Casebook*, cit., p. 39.

zione legittima della prole³³.

– Ci si atteneva a questa disciplina, attenuando l'entità delle sanzioni che si infliggevano, anche in Egitto, nel caso di unioni illegittime contratte dai cosiddetti ἀστοί, ossia dai cittadini di Tolemaide, Naukrati, Alessandria e, dopo Adriano, Antinoupolis:

Gnomon § 45: ἐὰν ἀστὸς Αἰγυπτίαν γαμῆ κ]αὶ τελευτήσῃ ἀτ[ε]ικνος, ὁ φύσκος τὰ ἰ ἐπίκτητα αὐτοῦ ἀναλαμ[βά]νῃ, ἐὰν δὲ τέκνα ἔχῃ, τὸ δίμοιον ἰ ἀναλαμβάνῃ. ἐὰν δὲ ἦν [πρ]οτετεκνω<κῶ>ς ἐξ ἀστῆς καὶ ἔχῃ τέκνα γ ἢ καὶ πλείονα, τοῦτοις χ[ω]ρεῖ καὶ τὰ ἐπίκτητα, ἐὰν δὲ δύο <τὸ> τέταρτον ἢ τὸ πέμπτον, ἐὰν δὲ ἓν [τὸ] ἥμισυ.

«Se un cittadino sposi una Egizia e muoia senza figli, il fisco incamererà i beni da lui acquisiti dopo; qualora abbia figli li confisca due terzi. Se aveva generato figli da una cittadina ed abbia tre o più figli, vanno a costoro anche i beni acquisiti; se ne ha due, va un quarto ovvero un quinto; se ne ha uno, la metà»³⁴.

Un ἀστὸς sposa una Egizia. Si prendono in esame due ipotesi. Se la coppia non genera figli, il fisco può incamerare tutti i beni. Diversamente, il fisco incamererà solo due terzi del patrimonio. Il § prosegue soffermandosi sull'unione di un ἀστὸς con una ἀστή. Si gradua la quota spettante al fisco, a seconda del numero di figli. Se la coppia ne genera almeno tre, il fisco non ottiene nulla. Viceversa, qualora essa non procrei, l'amministrazione incamererà l'intero (cfr. il § 4 dello *Gnomon*)³⁵. Si privilegiano i nuclei famigliari più numerosi attenuando la misura delle sanzioni. La *ratio* di tale disciplina è la medesima della legislazione matrimoniale augustea: incentivare la crescita demografica della popolazione³⁶.

Non si distingueva tra figli maschi o femmine³⁷:

³³) Secondo i pitagorici la gravidanza durava, al massimo, dieci mesi; cfr. *Paul. sent.* 4.9.5: «Septimo mense natus matri prodest: ratio enim Pythagoraei numeri hoc videtur admittere, ut aut septimo pleno aut decimo mense partus maturior videatur».

³⁴) Riprendo la traduzione presente in S. RICCOBONO JR., *Il Gnomon dell'Idioslogos*, Palermo, 1950, p. 48. J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI traduce con varianti, a mio avviso, non significative (J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, *Gnomon de l'Idiologue*, in «Les lois des Romains» – in «Textes de droit romain», II, ed. P. Girard et F. Senn –, cur. V. Giuffrè, Napoli, 1977, p. 538).

³⁵) § 4 [τ]ῶν [τ]ελευτῶν <των> ἀδιαθέτως οἷς οὐδεὶς ἐστὶν ἰ [Col. II] ἄλλος κατὰ νόμου κληρονόμος τὰ ὑπάρχοντα τῷ φύσκῳ ἰ προσκρίνεται. «I beni di coloro che, morti senza aver redatto testamento, non hanno alcun erede legittimo, sono incamerati dal fisco» (La traduzione ricalca quella presente in J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, *La dévolution au fisc des biens vacants d'après le 'Gnomon' de l'Idiologue* (BGU. 1210 § 4), in «Studi E. Volterra», VI, Milano, 1971, p. 91).

³⁶) Cfr. A. DOLGANOV, *Imperialism and social engineering: augustan social legislation in the Gnomon of the Idios Logos*, in «Studien zum 'Gnomon des Idios-Logos' und seinem Umfeld» – cur. T. Kruse –, Wien, 2020, in corso di pubblicazione.

³⁷) ZABLOCKA, *Il 'ius trium liberorum'*, cit., p. 369.

D. 50.16.148 (Gai. 8 *leg. Iul. et Pap.*): Non est sine liberis, cui vel unus filius unave filia est: haec enim enuntiatio 'habet liberos' 'non habet liberos' semper plurativo numero profertur, sicut et pugillares et codicilli:

Gaio, nell'esame di tale regola, utilizza, nella propria *interpretatio*, un argomento di carattere esegetico. L'espressione '*habere liberos*' compare sempre al plurale, benché una persona abbia un solo figlio o una sola figlia. Pertanto, anche le bambine rientravano nel novero della prole.

3. L'età dei coniugi

Il *ius liberorum* si acquisisce «o in conseguenza della nascita dei figli o per concessione graziosa»³⁸.

Quanto alla prima, la *mulier* doveva avere un'età tale da poter partorire. E' un presupposto indispensabile. Il liberto Flegonte, riprendendo Megastene, scrive nei suoi *Memorabilia* che le donne della città di Pandaia partorivano già all'età di sei anni (*mem.* 33). Si tratta, però, di una notizia di carattere mitologico, che risente della natura della fonte a cui quest'autore attinge³⁹. La legge Papia si atteneva, ovviamente, ad altri criteri:

Ulp. ep. 16.1: Aliquando vir et uxor inter se solidum capere possunt, velut si uterque vel alteruter eorum nondum eius aetatis sunt, a qua lex liberos exigit, id est si vir minor annorum XXV sit, aut uxor annorum XX minor; item si utriusque lege Papia finitos annos in matrimonio excesserint, id est vir LX annos, uxor L; item si cognati inter se coierint usque ad sextum gradum, aut si vir absit et donec abesset intra annum, postquam abesse desierit.

Il testo discute quei casi nei quali i coniugi ereditano reciprocamente per l'intero. Lo si permette quando essi abbiano contratto le nozze e abbiano procreato entro determinate soglie anagrafiche. La letteratura prevalente ritiene che i *Tituli* abbiano tenuto conto di una riforma di Settimio Severo, che eguagliava l'età stabilita per contrarre matrimonio e quella fissata per generare figli⁴⁰. A questo provvedimento alluderebbe anche Tertulliano:

³⁸) ASTOLFI, *La lex*, cit., p. 73.

³⁹) Per la narrazione di Megastene si consideri A. ZAMBRINI, *Gli 'Indiká' di Megastene. II*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», XV, 1983, p. 781 ss.

⁴⁰) Cfr. C. FAYER, *La famiglia romana. Aspetti giuridici e antiquari*, II. *Sponsalia, matrimonio, dote*, Roma, 2005, p. 580 nt. 994. Si considerino anche ASTOLFI, *La lex*, cit., p. 90-91, e MOREAU, *Loi Iulia de maritandis ordinibus*, cit., § 3.2.

Tert., *apol.* 4.8: [...] Nonne vanissimas Papias leges, quae ante liberos suscipi cogunt quam Iuliae matrimonium contrahi, post tantae auctoritatis senectutem heri Severus, constantissimus principum, exclusit?

L'apologista critica le leggi Papie che avrebbero imposto di generare figli prima dell'età fissata dalle leggi Giulie per contrarre matrimonio. L'opinione tradizionale ritiene che Settimio Severo abbia parificato le due soglie anagrafiche. Filippo Bonin ha recentemente contestato tali conclusioni. A suo giudizio, se l'autore dei *Tituli* «avesse cronologicamente potuto conoscere il provvedimento modificativo della disciplina emanato dall'imperatore, lo avrebbe probabilmente citato riportandone il dettato o comunque il contenuto»⁴¹. *Ulp. ep.* 16.1 riferirebbe, pertanto, le soglie fissate, *ab origine*, dalle leggi augustee⁴². Tertulliano propone, invece, un riferimento ad un altro provvedimento imperiale⁴³.

Secondo Isabella Piro, Augusto non avrebbe stabilito un'età minima per contrarre nozze: «l'esigenza avvertita come ineliminabile, della prefissazione di un'età minima – a partire dalla quale fidanzarsi o sposarsi – [...], che si scorge al fondo delle interpretazioni dottrinarie [...] non sembra pertanto riposare su un reale fondamento»⁴⁴. Esisteva, infatti, sin dall'età repubblicana la prassi di contrarre nozze con fanciulle di dodici anni⁴⁵. A mio giudizio, il legislatore fissò queste soglie al solo fine di concedere benefici o irrogare sanzioni, senza imporre obblighi matrimoniali o procreativi in senso stretto.

Alla normativa augustea fa riferimento anche lo *Gnomon* dell'*Idios Logos*:

§ 28: γυνή ἐὰν <ἢ> ἐτῶν ν, οὐ κληρονομεῖ, ἐ[ὰ]ν δὲ ἡττόνων καὶ ἔχη τέκνα γ, κληρονομεῖ, ἀπελευθερικὴ δέ, ἐὰν ἔχη τέκνα τέσσαρα.

«Una donna se ha cinquanta anni non eredita; ma se sia di età inferiore ed abbia tre figli, essa eredita; così la libertà che abbia quattro figli»⁴⁶.

La prima ipotesi concerne una donna ingenua nubile e senza figli di cinquant'anni. Le si impedisce di ereditare, perché incorre nelle sanzioni previste dal senatoconsulto Perniciano⁴⁷. La donna cinquantenne non è più in condizione di

⁴¹) F. BONIN, *Vanissimas Papias leges exclusit. Note intorno ai limiti di età nella lex Iulia e nella lex Papia*, in «Quaderni Lupiensis», VIII, 2018, p. 184.

⁴²) BONIN, *Vanissimas Papias leges exclusit*, cit., p. 186.

⁴³) BONIN, *Vanissimas Papias leges exclusit*, cit., p. 197 ss.

⁴⁴) I. PIRO, *Spose bambine: risalezza, diffusione e rilevanza giuridica del fenomeno in età romana: dalle origini all'epoca classica*, Milano, 2013, p. 117.

⁴⁵) PIRO, *op. cit.*, p. 89 ss.

⁴⁶) Riprendo la traduzione presente in RICCOBONO JR., *Il Gnomon*, cit., p. 42. Non differisce da quella fornita da MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, *Gnomon*, cit., p. 533.

⁴⁷) *Ulp. ep.* 16.3: *Qui intra sexagesimum vel quae intra quinquagesimum annum neutri legi*

poter partorire (Plin., *nat. hist.* 7.61-62)⁴⁸. Ulteriori provvedimenti, partendo dal dettato della *lex Iulia et Papia*, prevedono restrizioni a seconda che l'età dei coniugi sia o meno avanzata. Così, per esempio, il senatoconsulto Calvisiano:

Ulp. ep. 16.4: Quod si maior quinquagenaria minori sexagenario nupserit, 'inpar matrimonium' appellatur et senatus consulto Calvisiano iubetur non proficere ad capiendas hereditates et legata dotes, itaque mortua muliere dos caduca erit.

E' un passo che desta interesse⁴⁹. Il senatoconsulto Calvisiano definisce «impari» il matrimonio tra una donna ultracinquantenne e un uomo non ancora sessantenne. La moglie subisce restrizioni in ambito successorio, in quanto ha contratto matrimonio tardivamente⁵⁰. La fattispecie opposta viene presa in considerazione da un altro provvedimento, il senatoconsulto Claudiano:

Ulp. ep. 16.3: [...] Sed Claudiano senatus consulto maior sexagenario si minorem quinquagenaria duxerit, perinde habebitur, ac si minor sexaginta annorum duxisset uxorem.

Il provvedimento stabilisce che, sul piano giuridico, nessuna sanzione colpisce l'uomo che, oltrepassati i sessant'anni, contragga nozze con una donna non ancora cinquantenne. La disparità di disciplina tra i senatoconsulti Calvisiano e Claudiano si giustifica in ragione della diversa capacità di procreare dell'uomo e della donna. Per quest'ultima si presume la sua totale incapacità, una volta compiuti i cinquant'anni⁵¹.

In conclusione, le donne non sposate e prive di prole tra i venti e i cinquant'anni o gli uomini, tra i venticinque e i sessanta, incorrono nelle sanzioni della legislazione augustea e dei senatoconsulti che la integrarono⁵².

paruerit, licet ipsis legibus post hanc aetatem liberatus esset, perpetuis tamen poenis tenebitur ex senatus consulto Perniciano [...]. Sul passo dello *Gnomon* si considerino ASTOLFI, *La lex*, cit., p. 47 s., e RICCOBONO JR., *Il Gnomon*, cit., p. 155. Altri richiami al senatoconsulto in questione si riscontrano, sempre nello *Gnomon*, ai § 26-28 (cfr. ASTOLFI, *La lex*, cit., p. 47).

⁴⁸) Cfr. T.G. PARKIN, *Old Age in the Roman World. A Cultural and Social History*, Baltimore-London, 2003, p. 194 ss., e D. DALLA, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano, 1978, p. 259 nt. 85.

⁴⁹) Per un'analisi approfondita si consideri ASTOLFI, *La lex*, cit., p. 126.

⁵⁰) Cfr. anche il § 24 dello *Gnomon* (cfr. ASTOLFI, *La lex*, cit., p. 47).

⁵¹) DALLA, *L'incapacità*, cit., p. 258 s.

⁵²) La legge Elia Senzia impone al *dominus* non ancora ventenne di manomettere solo tramite *vindicta*, una volta dimostrata la sussistenza di una *iusta causa* presso un apposito consiglio. La giurisprudenza si preoccupò di determinare il momento del raggiungimento di tale età anagrafica. Il principio generale stabiliva che l'anno appena iniziato non si considerava come compiuto. Occorre, però, esaminare D. 40.1.1 (Ulp. 6 *ad Sab.*): '*Placuit eum, qui calendis Ianuariis natus est, post sextam noctis pridie kalendas, quasi annum vicensimum compleverit, posse manu-*

4. Il parto e la condizione del nato

Il presupposto ineludibile per usufruire del *ius liberorum* consisteva, oltre che nella capacità procreativa, anche e soprattutto nel parto. Lo si evince da:

D. 50.16.137 (Paul. 2 *leg. Iul. et Pap.*): 'Ter enixa' videtur etiam quae trigeminos pepererit.

Paul. sent. 4.9.2: Quae semel uno partu tres filios edidit, ius liberorum non consequitur: non enim ter peperisse, sed semel partum fudisse videtur: nisi forte per intervalla pariat.

Questi testi concentrano la propria attenzione sul parto trigemino, ma giungono a due diverse conclusioni. Per il primo esso consente l'attribuzione dei *privilegia* inerenti al *ius liberorum*. Il secondo, viceversa, proprio perché '*semel partum fudisse videtur*', si esprime diversamente⁵³. Tale dissonanza può comprendersi alla luce di:

D. 1.5.15 (Tryph. 10 *disp.*): Arescusa, si tres pepererit libera esse testamento iussa, primo partu unum, secundo tres peperit: quaesitum est, an et quis eorum liber esset. haec condicio libertati adposita iam implenda mulieri est. sed non dubitari debet, quin ultimus liber nascatur: nec enim natura permisit simul uno impetu duos infantes de utero matris excedere, ut ordine incerto nascentium non appareat, uter in servitute libertateve nascatur. incipiente igitur partu existens condicio efficit, ut ex libera edatur quod postea nascitur, [...]

Si discute del caso di una schiava manomessa a condizione che partorisca tre figli⁵⁴. Dopo averne partorito uno, seguì una seconda gravidanza da cui nacquero tre bambini. La discussione si incentrava sullo *status* che essi acquisivano.

mittere: non enim maiori viginti annis permitti manumittere, sed minorem manumittere vetari: iam autem minor non est, qui diem supremum agit anni vicensimi. Ulpiano afferma che la persona nata il primo di Gennaio dopo la mezzanotte dell'ultimo giorno dell'anno può manomettere senza giusta causa, perché ormai ha compiuto vent'anni. Infatti, la legge proibisce a chi non ha raggiunto quest'età di manomettere, ma nulla prescrive riguardo al maggiorenne. A differenza dell'anno, il giorno «se considera como una unidad indivisible», prescindendo, nel computo del tempo, dall'ora esatta in cui la persona nasce: «según Ulpiano, lo que no hay necesidad de completar, no es el año, sino el día» (per le citazioni si consideri A. BUSTELO, '*Annus inceptus pro completo (non) habetur*', in «Studi A. Metro», I, Milano, 2009, p. 284 s.). A mio giudizio, lo stesso principio si applicava alle soglie anagrafiche fissate dalla *lex Iulia et Papia*.

⁵³ ZABLOCKA, *Il 'ius trium liberorum'*, cit., p. 370.

⁵⁴ Per ulteriori riferimenti alla schiava denominata «Arescusa» si considerino D. NÖRR, *Römisches Recht: Geschichte und Geschichten: Der Fall Arescusa et alii (Dig. 19.1.43 sq)*, München, 2005, p. 7ss., e J.G. WOLF, *Arescusa*, in «SDHL», LXXX, 2014, p. 3 ss.

Per Trifonino tutti e tre avrebbero dovuto essere considerati liberi, anche l'ultimo. La natura, infatti, interdice a due nascituri di passare per il grembo materno contemporaneamente e la condizione si compie, dunque, nel momento in cui la madre partorisce il secondo. Il giurista concepisce il parto trigemino non come un unico momento, ma come tre eventi distinti, in quanto la natura stessa non permette una nascita unica (*'nec enim natura permisit simul uno impetu duos infantes de utero matris excedere'*). Ritengo che la *ratio*, alla base della motivazione del responso di Trifonino, sia stata accolta implicitamente in D. 50.16.137. Al contrario, il passo delle *Pauli Sententiae* concepisce il parto trigemino come evento unitario (*'non enim ter peperisse, sed semel partum fudisse videtur'*). Tale divergenza si spiega, forse, con un'evoluzione giurisprudenziale sul tema⁵⁵. Si tratta, però, solo di un'ipotesi. I testi, peraltro, pongono in evidenza la necessità del parto perché si concedano i benefici derivanti dal *ius liberorum*. Alla semplice gravidanza non si attribuisce alcun rilievo giuridico.

Occorre adesso chiedersi se le condizioni fisiche dei figli partoriti condizionassero o meno l'esercizio del *ius liberorum*. Per cominciare si consideri il seguente testo:

Paul. sent. 4.9.9: Ius liberorum mater habet, quae tres filios aut habet aut habuit aut neque habet neque habuit. Habet, cui supersunt: habuit quae amisit: neque habet neque habuit, quae beneficio principis ius liberorum consecuta est.

Si computa nel numero dei figli il bambino che, quantunque nato, è morto prima dell'attribuzione del privilegio (*'Habet, cui supersunt: habuit quae amisit'*)⁵⁶. Di conseguenza il *ius liberorum* non si acquistava automaticamente sulla base della mera procreazione. Benché il bambino non avesse varcato certe soglie d'età, bisognava dimostrarne la nascita:

D. 50.16.129 (Paul. 1 *leg. Iul. et Pap.*): Qui mortui nascuntur, neque nati neque procreati videntur, quia numquam liberi appellari potuerunt.

Paul. sent. 4.9.1: Matres tam ingenuae quam libertinae cives Romanae, ut ius liberorum consecutae videantur, ter et quater peperisse sufficit, dummodo vivos et pleni temporis pariant.

Si discute della concessione del *ius liberorum*, in entrambi i passi. Il primo esclude che si computi il figlio nato morto. Il secondo si esprime in termini positivi, prendendo in considerazione i bambini *'dummodo vivos'*. Si esclude

⁵⁵ Cfr. anche C. TERRENI, *Quae Graeci φαντάσματα vocant. Riflessioni sulla vita e la forma umana nel pensiero giuridico romano*, Pisa, 2013, p. 94.

⁵⁶ Cfr. ZABLOCKA, *Il 'ius trium liberorum'*, cit., p. 371.

«dal novero dei figli coloro che sono estratti dal ventre materno privi di vita, perché la loro eventuale esistenza è meramente intrauterina, ma non si rinviene, nemmeno per un'istante, vita autonoma»⁵⁷. Sulla vitalità del feto era sorta una controversia giurisprudenziale⁵⁸. I proculiani consideravano il vagito «indice oggettivo della vitalità»⁵⁹. I sabiniani ne prescindevano. Giustiano accolse l'opinione dei secondi (C.I. 6.29.3)⁶⁰.

La nascita di bambini mostruosi pone un ulteriore problema:

D. 50.16.135 (Ulp. 4 *leg. Iul. et Pap.*): Quæret aliquis si portentosum vel monstrosum vel debilem mulier ediderit vel qualem visu vel vagitu novum, non humanæ figuræ, sed alterius, magis animalis quam hominis, partum, an, quia enixa est, prodesse ei debeat? et magis est, ut hæc quoque parentibus prosint: nec enim est quod eis imputetur, quæ qualiter potuerunt, statutis obtemperaverunt, neque id quod fataliter accessit, matri damnum iniungere debet.

Paul. sent. 4.9.3-4: Mulier si monstruosum aliquid aut prodigiosum enixa sit, nihil proficit: non sunt enim liberi, qui contra formam humani generis converso more procreantur. Partum, qui membrorum humanorum officia duplicavit, quia hoc ratione aliquatenus videtur effectum, matri prodesse placuit.

I due passi si contraddicono. Nel Digesto si ammette che il bambino '*portentosum vel monstrosum vel debilem*' giovi ai coniugi, i quali hanno adempiuto ai doveri loro imposti dalle leggi matrimoniali augustee. Le *Pauli Sententiae* si esprimono diversamente, a meno che si generi un soggetto con singole parti del corpo superiori alla media (cfr. *sch.* 1 *ad Bas.* 46.1.11 [Heimbach, IV, p. 549]). Una parte della letteratura ha ritenuto che esistessero due diverse posizioni in giurisprudenza⁶¹:

D. 1.5.14 (Paul. 4 *sent.* [= *Paul. sent.* 4.9.3-4]): Non sunt liberi, qui contra formam humani generis converso more procreantur: veluti si mulier monstrosum aliquid aut prodigiosum enixa sit. partus autem, qui membrorum humanorum officia ampliavit, aliquatenus videtur effectus et ideo inter liberos connumerabitur.

I compilatori hanno collocato il passo nel titolo '*de statu hominum*'⁶². Non

⁵⁷ M. PADOVAN, *Nascita e natura umana del corpo*, in «Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche» – cur. L. Garofalo –, I, Pisa, 2015, p. 41.

⁵⁸ G. IMPALLOMENE, *In tema di vitalità e forma umana come requisiti essenziali alla personalità*, in «Iura», XXII, 1971, p. 101 ss.

⁵⁹ IMPALLOMENE, *op. cit.*, p. 103.

⁶⁰ Sul punto si consideri più ampiamente IMPALLOMENE, *op. cit.*, p. 101 ss.

⁶¹ ZABLOCKA, *Il 'ius trium liberorum'*, cit., p. 369 s., e G. IMPALLOMENE, *op. cit.*, p. 117 s.

⁶² A. PALMA, *Il nascituro come problema continuo nella storia del diritto*, in «TS DP», VII, 2014, p. 28 s.

sussistono dubbi che, in D. 1.5.14, il testo delle *Sententiae* sia stato profondamente rielaborato. Non di meno anch'esso distingue il neonato '*monstruosum*' o '*prodigiosum*' da chi '*membra humanorum officia ampliavit*'. Il testo trasmesso dal *Breviarium Alaricianum* propone la medesima distinzione⁶³. Quanti non abbiano sembianze umane, non possono essere annoverati tra i figli. Viceversa, coloro che abbiano un numero di membra superiori alla norma, lo sono, sia pur «entro certi limiti, da valutarsi concretamente»⁶⁴. Dal canto suo, invece, Ulpiano (D. 50.16.135), ai fini del *ius liberorum*, computa anche i bambini mostruosi generati, come avrebbe scritto Paolo, *contra formam humani generis*. Non si può escludere che D. 50.16.135 abbia subito alterazioni ad opera dei compilatori. Il vero pensiero del giurista parrebbe emergere, in effetti, da:

D. 50.16.38 (Ulp. 25 *ed.*): 'Ostentum' Labeo definit omne contra naturam cuiusque rei genitum factumque. duo genera autem sunt ostentorum: unum, quotiens quid contra naturam nascitur, tribus manibus forte aut pedibus aut qua alia parte corporis, quae naturae contraria est: alterum, cum quid prodigiosum videtur, quae Graeci φαντάσματα vocant.

Ulpiano riferisce la definizione labeoniana di '*ostentum*'. Il giurista augusteo aveva distinto dal *prodigiosus* chi nascesse con qualche arto in più del normale. Il primo coincide con '*qui membra humanorum officia duplicavit*' (D. 1.5.14 e *Paul. sent.* 4.9.3-4). Il secondo, viceversa, con '*qui contra formam humani generis converso more procreantur*' (D. 1.5.14 e *Paul. sent.* 4.9.3-4)⁶⁵. D. 50.16.135, di derivazione ulpiana, «mette sullo stesso piano ogni specie di *ostenta*»⁶⁶, allineando, l'uno accanto all'altro ai fini del *ius liberorum*, il nato '*portentosum vel monstruosum vel debilem*' e il soggetto privo di forma umana, '*magis animalis quam hominis*'⁶⁷. Queste conclusioni differiscono dal quel che si legge in D. 50.16.38 e nei testi paolini poc'anzi presi in esame, consentendoci di giudicare interpolato D. 50.16.135. Si veda inoltre:

D. 28.2.12.pr.-1 (Ulp. 9 *Sab.*): Quod dicitur filium natum rumpere testamentum, natum accipe et si exsecto ventre editus sit: nam et hic rumpit testamentum, scilicet si nascatur in potestate. Quid tamen, si non integrum animal editum sit, cum spiritu tamen, an adhuc testamentum rumpat? et tamen rumpit.

⁶³ PALMA, *op. cit.*, p. 29.

⁶⁴ PADOVAN, *op. cit.*, p. 12.

⁶⁵ D. DALLA, *Status e rilevanza giuridica dell'ostentum*, in «Sodalitas. Studi A. Guarino», II, Napoli, 1984, p. 527.

⁶⁶ D. DALLA, *D. 50.16.135: sui perché di una 'lex specialis'*, in «Vincula Iuris. Studi M. Talamanca», II, Napoli, 2001, p. 345, e TERRENI, *Quae Graeci φαντάσματα vocant*, cit., p. 90.

⁶⁷ DALLA, *Status*, cit., p. 529.

Ulpiano afferma che il figlio nato da parto cesareo si considera legittimo ed erede del padre. Egli giunge alla stessa conclusione anche nel caso del concepito con un arto mancante. Il giurista utilizza il termine *'animal'* con un'accezione diversa rispetto a D. 50.16.135⁶⁸. In D. 28.2.12.pr.-1 il termine indica «l'essere umano vivo ma non integro», mentre nel libro trentacinquesimo «l'essere bestiale»⁶⁹. Ulpiano ritiene degno di poter succedere solamente l'individuo *'non integrum'*. A mio giudizio, la sua deformità rientra pienamente nella nozione di *'pars corporis, quae naturae contraria est'*, inidonea a qualificare l'individuo come *'prodigosus'* (secondo la dottrina labeoniana riferita in D. 50.16.38). In D. 50.16.135, il giureconsulto severiano non propone alcuna distinzione e accosta il *portentosum*, il *monstruosum* e il *debilem* e il soggetto totalmente privo di forma umana: il che rende estremamente probabile un intervento compilatorio giustiniano⁷⁰.

Forse, come ipotizzava il Kübler, i commissari imperiali hanno sintetizzato un responso del giurista molto più articolato⁷¹. Danilo Dalla ritiene che Giustiniano abbia inserito questo testo nella compilazione per valorizzare la donna-madre, senza imputarle la colpa della nascita di una prole nata deforme⁷², che, secondo la regola generale, non può computarsi tra i figli. Il passo ulpiano, così modificato, si pone come una «benevola soluzione in alcune situazioni concrete», tra cui, ad esempio, quella della madre adottante⁷³. A proposito di D. 50.16.135, Arduino Maiuri sostiene, infatti, che la nascita del *monstrum* non sia più valutata «all'interno di un meccanismo sanzionatorio di colpe parentali da parte del divino, poiché l'accaduto viene ormai ricondotto solo a imponderabili ragioni fatali (il che motiva l'impiego dell'avverbio *fataliter*)»⁷⁴.

Occorre, adesso, chiedersi se, ai fini del *ius liberorum*, si annoverassero tra i *liberi* anche i figli adottivi:

Tac. *Ann.* 15.19: Percrebuerat et tempestate pravus mos, cum propinquis comitiis aut sorte provinciarum plerique orbi fictis adoptionibus adsciscerent filios, praeturasque et provincias inter patres sortiti statim emitterent manu,

⁶⁸) IMPALLOMENI, *op. cit.*, p. 111.

⁶⁹) IMPALLOMENI, *op. cit.*, p. 111.

⁷⁰) Cfr. DALLA, *D. 50.16.135*, cit., p. 345 s. Lo studioso ritiene che il passo abbia subito modifiche in epoca postclassica. Cfr. anche DALLA, *Status*, cit., p. 530 s.

⁷¹) B. KÜBLER, *Über das 'ius liberorum' der Frauen und die Vormundschaft der Mutter. Ein Beitrag zur Geschichte der Rezeption des römischen Rechts in Ägypten*, in «ZSS», XXX, 1909, p. 159 s.

⁷²) Cfr. DALLA, *D. 50.16.135*, cit., p. 350, e TERRENI, *Quae Graeci φαντάσματα vocant*, cit., p. 90.

⁷³) DALLA, *D. 50.16.135*, cit., p. 351 s.

⁷⁴) A. MAIURI, *Enorme monstrum: deformità e difformità nel mondo greco-romano*, in «Spudasmata», CXLVII, 2012, p. 540.

quos adoptaverant. [igitur qui filios genuerant] magna cum invidia senatum adeunt, ius naturae, labores educandi adversus fraudem et artes et brevitatem adoptionis enumerant. satis pretii esse orbis, quod multa securitate, nullis oneribus gratiam honores, cuncta prompta et obvia habent. sibi promissa legum diu exspectata in ludibrium verti, quando quis sine sollicitudine parens, sine luctu orbis longa patrum vota repente adaequaret. factum ex eo senatus consultum, ne simulata adoptio in ulla parte muneris publici iuvaret ac ne usurpandis quidem hereditatibus prodesset.

Tacito ricorda il senatoconsulto Memmiano (*factum ex eo senatus consultum ... quidem hereditatibus prodesset*), approvato per evitare che adozioni simulate fossero poste in essere per ottenere vantaggi nell'esercizio dei *munera civilia* e nelle successioni ereditarie. I figli adottivi potevano computarsi per ottenere i vantaggi inerenti al *ius liberorum*⁷⁵. A tal riguardo occorre, però, una puntualizzazione. Tacito attesta l'irritazione di quanti avessero concepito in *instita nuptiae* i loro figli. L'espressione *'sibi promissa legum diu exspectata'* parrebbe proporre un implicito riferimento alle leggi matrimoniali augustee, che prendevano in considerazione soltanto la paternità naturale (con tutti i rischi propri della gravidanza). Non sbaglia, dunque, Riccardo Astolfi quando scrive: «è probabile che all'inizio la giurisprudenza [...] desse rilievo ai figli adottivi»⁷⁶. A séguito dell'emanazione del senatoconsulto Memmiano, i giuristi, perlomeno in ambito privatistico, interpretarono questo complesso di norme in forme sempre più restrittive⁷⁷:

Paul. sent. 4.8.4: Sui heredes sunt hi: primo loco filius filia in potestate patris constituti: nec interest, adoptivi sint an naturales et secundum legem Iuliam Papiamve quaesiti: modo maneat in potestate.

Le *Pauli Sententiae* elencano gli *'heredes sui'*. Tra questi si annoverano, da un lato, gli adottivi e i naturali e i nati conformemente alla normativa della legge Iulia e Papia. Il termine *'naturales'* si contrappone ad *'adoptivi'* e indica «gli stessi discendenti legittimi»⁷⁸. Si tratta di un'espressione (*'liberi naturales'*) adoperata con maggior frequenza nelle fonti tardoantiche⁷⁹. Il testo distingue tra figli adottivi, naturali e generati conformemente alle leggi matrimoniali augustee, a tal punto da citarli separatamente. Gli *adoptivi* non si computava-

⁷⁵ In tal senso ZABLOCKA, *Il 'ius trium liberorum'*, cit., p. 382.

⁷⁶ ASTOLFI, *La lex*, cit., p. 27.

⁷⁷ ASTOLFI, *La lex*, cit., p. 28 s.

⁷⁸ G. LUCHETTI, *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee*, Milano, 1990, p. 41.

⁷⁹ LUCHETTI, *op. cit.*, p. 41.

no più nel numero di bambini necessari per conseguire il *ius liberorum*. Lo conferma anche il seguente testo di Ulpiano⁸⁰:

D. 50.5.2.2 (Ulp. 3 *opin.*): Adoptivi filii in numerum non proficiunt eorum liberorum.

Il giurista discute dell'esonero dai *munera civilia*, che, come ho più sopra illustrato, si riconosceva a quanti godessero del *ius liberorum*. Gli adottivi non erano computati ai fini della sua attribuzione.

Nel quadro del diritto pubblico vigevano regole differenti: così, per esempio, per l'assunzione dei fasci consolari. Si anteponeva agli altri candidati chi avesse più figli, senza distinguere, tra quanti fossero soggetti alla sua *potestas*, i *naturales* dagli adottivi (Gell., *noct. Att.* 2.15.4)⁸¹.

Resta da chiarire l'espressione '*secundum legem Iuliam Papiamve quaesiti*', più sopra citata, e il ruolo dei *ulgo quaesiti*. Si considerino i seguenti testi:

Vat. fr. 168: Ulp. *exc.*: [...] Quidam tamen iustos secundum has leges putant dici. Divi quoque Marcus et Lucius Apronio Saturnino ita scripserunt: 'si instrumentis probas habere te iustos tres liberos, excusationem tuam Manilius Carbo praetor vir clarissimus accipiet. Sed iustorum mentio ita accipienda est, ut secundum ius civile quaesiti sint?'

Vat. fr. 194, Ulp. *off. p.t.*: Iusti autem an iniusti sint filii, non requiritur; multo minus in potestate necne sint, cum etiam iudicandi onere iniustos filios relevare Papinianus libro V quaestionum scribat.

Nel primo testo, purtroppo mutilo⁸², i giuristi si chiedono (come emerge dall'inciso '*quidam...putant*') se, ai fini dell'esonero dall'ufficio di tutore, si computino solo i figli concepiti in un matrimonio che ottemperasse alle prescrizioni della legge Iulia e Papia o anche quelli nati in un'unione conforme con l'antico *ius civile*, così come esso si configurava prima della legislazione augustea⁸³. La controversia verteva sul concetto di '*iustus filius*'⁸⁴. «Il testo am-

⁸⁰) Cfr. anche *Vat. fr.* 196, Ulp. *off. p. t.*: '*In adoptionem dedisse non nocet, nec adoptasse ad excusationem proderit, quoniam soli naturales tribuunt excusationem*'.

⁸¹) ZABLOCKA, *Il 'ius trium liberorum'*, cit., p. 382.

⁸²) Per un'ipotesi ricostruttiva si consideri l'ipotesi avanzata da Mariano SCARLATA FAZIO (*Principi vecchi e nuovi di diritto privato nell'attività giurisdizionale dei divi fratres*, Catania, 1939, p. 41), recentemente accolta da Gloria Viarengo in *Studi*, cit., p. 112.

⁸³) SCARLATA FAZIO, *Principi*, cit., p. 42, interpreta, in questo modo, le parole '*secundum ius civile*'. L'interpretazione dello studioso si può pienamente condividere.

⁸⁴) F. LAMBERTI, *Convivenze e unioni di fatto nell'esperienza romana*, in «Unioni di fatto: Dal diritto romano ai diritti attuali: atti dell'Incontro italo-tedesco, Imperia, 27-28 novembre 2015» – *cur.* G. Viarengo –, Torino, 2016, p. 25.

mette che da un matrimonio illecito, perché proibito dalla *lex Iulia et Papia*, possano nascere figli legittimi»⁸⁵, purché le nozze rispettino, quanto meno, le regole dell'antico *ius civile*.

L'inciso '*Quidam tamen iustos secundum has leges putant dici*' ricorda una posizione giurisprudenziale non accolta dalla cancelleria imperiale. In effetti i *divi fratres* si espressero a sostegno dell'opinione che, in séguito, anche Ulpiano propugnerà.

Vat. fr. 194, viceversa, ai fini dell'esonero dal ruolo di giudice ammette *fili iusti* e *iniusti*. Parrebbe emergere una contraddizione nel pensiero del giurista. La letteratura ha vivacemente discusso questo tema⁸⁶: «non è credibile che i figli *vulgo quaesiti* potessero essere di vantaggio al padre ed esonerarlo dall'*onus indicandi*»⁸⁷. Il testo riprende, quindi, la distinzione tra figli *iusti* e *iniusti secundum legem Iuliam et Papiam* e in base all'antico *ius civile*. «Ulpiano viene così a ripetere quello che hanno deciso gli imperatori in *Vat. fr.* 168»⁸⁸.

In conclusione, si devono escludere gli *spurii* dal novero dei discendenti necessari per beneficiare del *ius liberorum*. La giurisprudenza, con l'appoggio della cancelleria, giunge, però, a considerare quali '*iusti filii*' i nati in unioni conformi all'antico *ius civile*, ma contrarie alla più restrittiva legislazione matrimoniale augustea. Al contrario, le disposizioni del senatoconsulto Tertulliano ammettono la madre di tre bambini (quattro se liberta) alla successione *ab intestato* dei figli, sia pur illegittimi, come ricordano, tra l'altro, anche le Istituzioni giustinianee:

Iust. inst. 3.3.7: Licet autem vulgo quaesitus sit filius filiae, potest ad bona eius mater ex Tertulliano senatus consulto admitti.

La madre ereditava, senza dubbio, il patrimonio di quei figli che le avevano permesso di conseguire i benefici *ex senatoconsulto Tertulliano*. Ma gli illegittimi giovavano ai soli fini dei vantaggi concessi dal Tertulliano. In altri casi, in primo luogo per l'esenzione dalla carica di tutore o di giudice, occorreva la presenza di '*iustii filii*'⁸⁹.

⁸⁵) ASTOLFI, *La lex*, cit., p. 104.

⁸⁶) VIARENGO, *Studi*, cit., p. 112 ss., DALLA, *Derivazioni*, cit., p. 160 ss., e M.L. DE FILIPPI, *Il titolo 'de excusatione' dei Fragmenta Vaticana*, in «Sodalitas. Scritti A. Guarino», III, Napoli, 1984, p. 1171 s.

⁸⁷) ASTOLFI, *La lex*, cit., p. 105.

⁸⁸) ASTOLFI, *La lex*, cit., p. 105.

⁸⁹) Gianfranco Purpura ritiene, al contrario, che le leggi augustee computassero sia i figli legittimi che gli illegittimi senza distinzioni (G. PURPURA, *Le dichiarazioni di nascita nell'Egitto romano*, in «AUPA.», XLIX, 2004, p. 160).

5. I figli emancipati e morti in guerra

I figli dati in adozione non pregiudicano l'esenzione dal ruolo di tutore (*Vat. fr.* 196). Alla stessa conclusione la giurisprudenza giunge rispetto alla prole emancipata, che giova per la dispensa dai *munera civilia* (D. 50.5.2.5).

Occorre altresì chiedersi se un figlio nato sano e, in seguito, morto possa computarsi per il riconoscimento del *ius liberorum*. Il testo originario della legge ammette che nel numero rientrino i discendenti morti in guerra (D. 50.5.14.pr. e Gell., *noct. Att.* 2.15.4)⁹⁰. Cosa significa, però, 'in bello'? La questione divenne oggetto di un dibattito giurisprudenziale:

Vat. fr. 199, Ulp. *off. p.t.*: Utrum in acie dumtaxat amissus an tempore belli amissus prosit? Aristo in acie amissum dumtaxat; ego puto per tempus belli amissum debere prodesse, ne publica strages patri noceat.

Si discute dell'esenzione dalla carica di tutore. Il testo contrappone l'opinione di Ulpiano a quella di Aristone. Per il giurista di età traiana giovava soltanto il figlio morto in combattimento ('in acie'). Al contrario, il giureconsulto di Tiro prendeva in esame anche i decessi 'per tempus belli', in quanto una strage non doveva nuocere al padre del defunto⁹¹. Quest'opinione – quantunque ascritta a una differente opera del medesimo giurista – fu utilizzata anche dai compilatori giustiniani:

D. 27.1.18 (Ulp. 20 *leg. Iul. et Pap.*): Bello amissi ad tutelae excusationem prosunt: quaesitum est autem, qui sunt isti, utrum hi, qui in acie sunt interempti an vero omnes omnino, qui per causam belli parentibus sunt abrepti, in obsidione forte. melius igitur probabitur eos solos, qui in acie amittuntur, prodesse debere, cuiuscumque sexus vel aetatis sint: hi enim pro re publica ceciderunt.

Il testo imputa la tesi di Aristone ad Ulpiano, sovvertendo, nell'incipio finale, la *ratio* del responso. L'interpolazione è evidente (cfr. *Iust. inst.* 1.25.pr.)⁹², come emerge dal confronto con *Vat. fr.* 199. Nel II e nel III secolo d.C. la giurisprudenza elaborò soluzioni divergenti quanto al computo dei figli morti in guerra. Chi doveva considerarsi tale? Quanti fossero caduti combattendo

⁹⁰ VIARENGO, *Studi*, cit., p. 118 s.

⁹¹ L'opinione di Ulpiano trova conferma in *Vat. fr.* 197: 'Ulp. *De off. p.t.* *An bello amissi a tutela excusare debeant? Nam et in fascibus sumendis et in iudicandi munere pro superstitionibus habentur, ut lege Iulia de maritandis ordinibus de fascibus sumendis et publicorum capite XXVI, item privatorum capite vicesimo VII de iudicando cavetur. Et puto constituendum, ut et a tutelis excusent; proinde sive tres bello amiserit sive unum duosve, pro superstitionibus cedent*'.

⁹² FAYER, *La famiglia*, cit., p. 585 nt. 1009, DALLA, *Derivazioni*, cit., p. 169 s., ASTOLFI, *La lex*, cit., p. 308 s., e VIARENGO, *Studi*, cit., p. 118 s.

nella schiera in formazione di battaglia o anche coloro i quali fossero scomparsi, in differenti circostanze, nel corso di una guerra? Giustiniano accolse l'opinione di Aristone, più restrittiva, pur imputandola al giurista di epoca severiana⁹³. L'inciso finale esplicita la *ratio* della scelta dell'imperatore bizantino (*'hi enim pro re publica ceciderunt'*; cfr. anche *Iust. inst.* 1.25.pr.).

Nel corso del principato, i giureconsulti talvolta ritennero che sussistessero i presupposti per il riconoscimento del *ius liberorum* a prescindere dalle circostanze del decesso della prole:

D. 38.1.37.1a-2 (Paul. 2 *leg. Iul. et Pap.*): Amissi antea liberi ad eas operas, quae postea imponuntur, prosunt, ut Iulianus ait. Sed et si uno amisso obliget se, deinde alter nascatur, multo magis Pomponius ait amissum huic iungi, uti liberetur.

Si discute dell'esenzione dalla prestazione delle opere del liberto padre di due figli. Giuliano ritiene che i bambini morti prima dell'imposizione delle opere consentano di usufruire della dispensa per le prestazioni imposte successivamente⁹⁴. Nel § 2 si considera l'ipotesi di un affrancato che si obblighi, dopo aver perso un figlio. Se, una volta sorta l'obbligazione, ne nasce un altro, il discedente defunto si computa, insieme con il nuovo nato, per dispensare il padre⁹⁵.

6. Il caso di Aurelia Thaisous e la prova della genitorialità

Si è già posta in evidenza l'importanza del parto e della condizione fisica e giuridica del figlio, una volta nato. Occorre interrogarsi, adesso, sui presupposti necessari per conseguire i vantaggi che inerivano al *ius liberorum*.

Aurelia Thaisous, *alias* Lolliane, nella seconda metà del III secolo, chiese di sottrarsi all'*auctoritas* del proprio tutore, adducendo a fondamento della propria petizione, il *ius trium liberorum*:

«P. Oxy.» 12.1467 (263 d.C.):
[. .] α[. .] . [.] . . [. .] δ[ισση-]
μότατε ἡγεμών, οἴτινες

⁹³ Cfr. VIARENGO, *Studi*, cit., p. 119.

⁹⁴ Al contrario Ulpiano non ritiene che giovino i bambini deceduti prima della richiesta di esenzione dai *munera civilia* (cfr. D. 50.5.2.3, Ulp. 3 *opin.*: *'Qui ad munera vocantur, vivorum se liberorum numerum habere tempore, quo propter eos excusari desiderant, probare debent: numerus enim liberorum postea impletus susceptis antea muneribus non liberat'*).

⁹⁵ Per un esame più approfondito dell'interpretazione giurisprudenziale rispetto alle opere del liberto si considerino ASTOLFI, *La lex*, cit., p. 196, e W. WALDSTEIN, *Operae libertorum. Untersuchungen zur dienstpflicht Freigelassener Sklaven*, Stuttgart, 1986, p. 171 s.

ἐξουσίαν διδῶσιν ταῖς γυναί-
ξιν ταῖς τῶν τριῶν τέκνων
δικαίῳ κεκοσμημένα[ις] ἑαυ-
τῶν κυριεύειν καὶ χωρ[ίς] κυ-
ρίου χρηματίζειν ἐν αἰς ποι-
οῦν[τ]αι οικονομίαις, πο[λλ]ῶ
δὲ πλέον ταῖς γρά[μ]ματα
ἐπισταμέναις. καὶ αὐτὴ τοί-
νυν τῶ μὲν κόσμῳ τῆς εὐ-
παιδείας εὐτυχήσασα,
ἐν γράμματος δὲ κα[ι]ῆς τὰ
μάλιστα γράφειν εὐκόπως
δυναμένη, ὑπὸ περισσῆς
ἀσφαλείας διὰ τούτων μου
τῶ[ν] βιβλειδίων προσφῶ
τῶ σῶ μεγέθει πρὸς τὸ δύνα-
σθαι ἀνεμποδίστως ἄς ἐν-
τεῦθεν ποιῶμαι οἰκ[ον]ομία[ς]
διαπράσσεσθαι. ἀξιῶ ἔχει[ν]
αὐτὰ ἀπροκρίτως το[ις] δι-
καίαις μ[ο]ν ἐν τῇ σῆ τοῦ [δια-]
σημοτάτου τ[ά]ξι, ἴν' ὦ β[ε]βο-
ηθ[η]μένῃ κ[α]ὶ ἐ[σ]αί σ[οι]
χάριτας ὁμολογήσω. διευτ[ύ]χ[ει].
Αὐρηλία Θαῖσ[ο]ῦς ἡ καὶ Λολλ[ι]-
ανὴ διεπεψάμην πρὸς ἐ-
πίδοσιν. ἔτους ι Επειφ β[].
ἔσται σο[ῦ] τὰ βιβλία ἐν τῇ [τάξει].

[... Ci sono leggi], o più illustre dei governanti, che concedono alle donne, qualora siano state onorate col diritto dei tre figli, di prendersi cura di loro stesse e di negoziare senza [l'assistenza di] un tutore negli affari che conducono, per di più, a coloro che fanno scrivere. E siccome io stessa sono stata ricolmata dalla gioia di molti bambini, essendo anche istruita e perfettamente capace di scrivere, mi rivolgo con fiducia a vostra magnificenza con questa mia petizione, così da poter compiere, senza impedimenti gli affari, che d'ora in avanti, condurrò. Chiedo di conservare questa petizione nell'archivio di vostra eccellenza, senza pregiudizio per i miei diritti, cosicché mi aiuterà e sarò sempre riconoscente nei vostri confronti. Addio.

Io Aurelia Thaisous alias Lolliane ho inviato questo documento per la sottoscrizione. Anno 10, Epeiph 2.

La tua petizione sarà conservata nell'archivio ⁹⁶.

⁹⁶) La traduzione ricalca quella presente in A. ARJAVA, *The Romanization of family law*, in «Law and legal practice in Egypt from Alexander to the Arab conquest: a selection of papyrological sources in translation, with introductions and commentary» – cur. J.G.

Una parte degli studiosi valuta «P. Oxy.» 12.1467 come una compiuta attestazione del procedimento di conferimento del *ius liberorum*⁹⁷. Viceversa, Carla Fayer ritiene che, «nonostante questa petizione, è accettato, come dato sicuro, che le donne acquistavano automaticamente il *ius liberorum* per il semplice fatto della procreazione e senza che occorresse un decreto di attribuzione da parte del magistrato»⁹⁸. La studiosa definisce il documento una «cautela straordinaria», da parte di Lolliane, «per aumentare il proprio credito»⁹⁹. Per Benjamin Kelly la donna non aveva altro modo di provare il diritto dei tre figli e ciò spiegherebbe il ricorso alla petizione¹⁰⁰. A mio giudizio, lo scritto deve valutarsi diversamente. Aurelia Thaisous non domanda il riconoscimento del diritto dei tre figli, limitandosi a rilevare come alle donne, che ne usufruivano (ταῖς γυναιξίν ταῖς τῶν τριῶν τέκνων δικαίῳ κεκοσμημέναις), si riconoscesse l'esenzione dalla tutela. Dopo di che ella ricorda di aver avuto la fortuna di diventare madre (καὶ αὐτὴ τοίνυν τῷ μὲν κόσμῳ τῆς εὐπαιδείας εὐτυχήσασα), chiedendo, perciò, di poter esercitare i propri affari liberamente, ossia senza attendere l'altrimenti indispensabile autorizzazione del tutore. La petizione fu conservata nell'ufficio del prefetto d'Egitto (ἔσται σοῦ τὰ βιβλία ἐν τῇ τάξει). Sappiamo, inoltre, che il prefetto accolse tale richiesta¹⁰¹. Il papiro, pertanto, ha conservato una domanda di liberazione dalla tutela, non una supplica per ottenere il conferimento del *ius liberorum*. Senza dubbio, i due argomenti si intrecciano. Le parole di Aurelia Thaisous attestano, in fondo, la sua titolarità del diritto dei tre figli: non di meno questa donna doveva comunque rivolgersi all'autorità competente per conseguire i vantaggi che vi inerivano. Alla petizione la richiedente doveva allegare le prove della sua triplice maternità. Un elemento di confronto può assumersi dalla lettura di:

D. 50.6.6.2 (Call. 1 *cogn.*): Demonstratur varie nec abscise numerum liberorum ad excusationem municipalium munerum prodesse ex rescriptis divi Helvii Pertina-

Keenan, J.G. Manning, U. Yiftach-Firanko –, Cambridge, 2014, p. 186 s.

⁹⁷) GRUBBS, *Women*, cit., p. 37 ss., e ARJAVA, *The Romanization*, cit., p. 186. Per considerazioni sull'alfabetizzazione della donna si consideri S. SOLAZZI, 'Ius liberorum' e alfabetismo: a proposito di P. Oxy. 12.1467, in *Scritti di diritto romano*, II, Napoli, 1957, p. 229 ss., e P.J. Sijpesteijn, *Die ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑΙ ΔΙΚΑΙΩ ΤΕΚΝΩΝ in den Papyri*, in «Aegyptus», XLV, 1965, p. 175 s.

⁹⁸) FAYER, *La famiglia*, cit., p. 593.

⁹⁹) FAYER, *La famiglia*, cit., p. 593 nt. 1038.

¹⁰⁰) B. KELLY, *Proving the ius liberorum: P. Oxy. XII 1467 Reconsidered*, in «Greek, Roman and Byzantine Studies», LVII, 2017, p. 105 ss. (in particolare p. 130).

¹⁰¹) Infatti, in «P. Oxy.» 3.1475, la donna prese parte ad una compravendita dichiarando la non necessità dell'assistenza di un tutore in virtù del diritto dei tre figli: cfr. ARJAVA, *The Romanization*, cit., p. 186.

cis. namque Silvio Candido in haec verba rescripsit: Εἰ καὶ μὴ πασῶν λειτουργῶν ἀφήσιν τοὺς πατέρας ὁ τῶν τέκνων ἀριθμὸς, ἀλλ' οὖν ἐπειδὴ ἑκκαίδεκα παῖδας ἔχειν διὰ τοῦ βιβλίου ἐδήλωσας, οὐκ ἔστιν ἄλογον, ὥστε συγχωρησαί σοι ἀνέσθαι σε τῶν λειτουργῶν.

La petizione, riferita in questo passo, concerne l'esenzione dai carichi municipali. Silvio Candido, il richiedente, si rivolge all'imperatore. Egli allega, a sostegno della propria richiesta, il suo elevato numero di discendenti (ἀλλ' οὖν ἐπειδὴ ἑκκαίδεκα παῖδας ἔχειν διὰ τοῦ βιβλίου ἐδήλωσας). Per indicare il libello di supplica (βιβλίου) si utilizza il medesimo termine adoperato nella petizione di Aurelia Thaisous (βιβλία). A mio avviso, il termine ἐδήλωσας («alleghi») consente di supporre che la persona interessata doveva attestare il numero dei propri figli, esibendo i documenti che lo comprovassero – in primo luogo, le dichiarazioni di nascita¹⁰².

La legge Elia Senzia, nel 4 d.C., disciplinò tali procedure, regolando i matrimoni contratti dai liberti. In seguito, la legge Papia Poppea, che istituì il *ius liberorum*, riprese le disposizioni della normativa eliana estendendole a tutte le unioni. La legislazione augustea distingueva tra figli legittimi e illegittimi. A tal riguardo gli studiosi hanno formulato due ipotesi. Secondo alcuni, per i figli legittimi si ammetteva o la *professio* o la *testatio*. Per gli illegittimi, viceversa, si poteva far ricorso soltanto alle *testationes*, in quanto atti «purement privées»¹⁰³. In effetti, «des lois [*Aelia Sentia et Papia Poppaea*] n'ont pas ordonné de faire une *testatio*, mais interdit de faire une *professio* et la *testatio* est destinée à la suppléer»¹⁰⁴. Non di meno, più di recente, Sánchez-Moreno Ellart e Gianfranco Purpura hanno seguito un itinerario alternativo. A loro avviso, le leggi Elia Senzia e Papia Poppea avrebbero vietato, nel caso dei figli *spurii*, unicamente l'esibizione pubblica nella *tabula albi*¹⁰⁵. In altre parole, esse avrebbero proibito soltanto la *professio in albo* (non quella *in actis*). E' arduo prender partito per l'una o per l'altra ipotesi. In entrambi i casi, tuttavia, l'interessato poteva fornire adeguata prova della propria genitorialità: o esibendo la *testatio* sottoscritta

¹⁰² Cfr. anche KELLY, *Proving the ius liberorum*, cit., p. 126.

¹⁰³ J. PH. LÉVY, *Les actes d'état civil romains*, in «RHD.», XXIX, 1952, p. 458. Si considerino anche E. WEISS, *Professio und testatio nach der lex Aelia Sentia und der lex Papia Poppaea*, in «BIDR.», LI-LII, 1948, p. 316 ss., O. MONTEVECCHI, *Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto Greco-Romano*, VII, in «Aegyptus», XXVIII, 1948, p. 154 s., e G. GERACI, *Le dichiarazioni di nascita e di morte a Roma e nelle province*, in «MEFRA.», CXIII.2, 2001, p. 684.

¹⁰⁴ LÉVY, *op. cit.*, p. 465 nt. 1.

¹⁰⁵ C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART, *Notes in some new issues concerning the birth certificates of Roman citizens*, in «The Journal of Juristic Papyrology», XXXIV, 2004, p. 118 s., e PURPURA, *Le dichiarazioni*, cit., 151 ss.

da testimoni (che il privato conservava nei propri archivi¹⁰⁶), o ricorrendo all'esibizione degli *acta* idonei ad attestarla.

Marco Aurelio riformò il sistema della registrazione e della pubblicità delle dichiarazioni di nascita:

Hist. Aug., *vit. Marci* 9.7-8: Inter haec liberales causas ita munivit, ut primus iuberet apud praefectos aerarii Saturni unumquemque civium natos liberos profiteri intra tricensimum diem nomine imposito. Per provincias tabulariorum publicorum usum instituit, apud quos idem de originibus fieret, quod Romae apud praefectos aerarii, ut, si forte aliquis in provincia natus causam liberalem diceret, testationes inde ferret.

L'opinione tradizionale ritiene che, in tal modo, sia stata superata la distinzione tra figli legittimi e illegittimi, consentendo la *professio* per tutti¹⁰⁷. Altri studiosi, al contrario, ora suppongono che Marco Aurelio o avrebbe «soppresso il divieto di *profiteri in albo* per gli illegittimi» o avrebbe «reso universale la modalità della *professio in actis*»¹⁰⁸. Il passo comprova, altresì, l'impiego delle dichiarazioni di nascita, perlomeno nelle cause liberali, come elemento di prova (lo esplicitano le parole '*ut, si forte aliquis in provincia natus causam liberalem diceret, testationes inde ferret*'). Quale altra dimostrazione si sarebbe, altrimenti, potuta fornire a sostegno della propria genitorialità?¹⁰⁹ Scevola, a tal riguardo, ricorda un rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero:

D. 22.3.29 (Scaev. 9 *dig.*): Imperatores Antoninus et Verus Augusti Claudio Apollinari rescripserunt in haec verba: 'Probationes quae de filiis dantur, non in sola adfirmatione testium consistunt, sed et epistulas, quae uxoribus missae allegantur, si de fide earum constet, nonnullam vicem instrumentorum optinere decretum est'.

Le dichiarazioni dei testimoni non risultano, per forza, indispensabili ('*non in sola adfirmatione testium consistunt*'): appaiono idonee, in effetti, anche le epistole inviate alla propria moglie, se autentiche ('*si de fide earum constet*'). L'espressione '*nonnullam vicem instrumentorum optinere*' indica che siffatte lettere, quantunque non avessero lo stesso valore probatorio degli altri *instrumenta*, potessero interpretare, in alcuni casi, il loro medesimo ruolo¹¹⁰. Il verbo '*decretum est*' lascia

¹⁰⁶) Come dimostra la *testatio* inerente alla nascita della figlia di L. Venidio Ennico, Latino Iuniano, ritrovata proprio nell'archivio di quest'ultimo ad Ercolano (cfr. CAMODECA, *Tabulae*, cit., p. 79 ss.).

¹⁰⁷) PURPURA, *Le dichiarazioni*, cit., p. 158, e bibliografia ivi citata.

¹⁰⁸) PURPURA, *Le dichiarazioni*, cit., p. 161.

¹⁰⁹) Si pone la domanda KELLY, *Proving the ius liberorum*, cit., p. 128.

¹¹⁰) Sul valore probatorio delle *epistulae* in questione si consideri S. SCHIAVO, *Il falso*

pensare che già costituzioni di epoca anteriore, in casi particolari, avessero stabilito tale equiparazione¹¹¹. Non sappiamo quali contenuti proponessero queste *'epistulae'*. Forse potremmo assumerle come una sorta di autocertificazione, la cui attendibilità l'autorità competente doveva, di volta in volta, valutare.

Quanto ai *'testes'*, cui fa riferimento D. 22.3.29, possiamo tener conto anche di una costituzione di Probo:

C.I. 5.4.9, *Probus A. Fortunato*: Si vicinis vel aliis scientibus uxorem liberorum procreandorum causa domi habuisti et ex eo matrimonio filia suscepta est, quamvis neque nuptiales tabulae neque ad natam filiam pertinentes factae sunt, non ideo minus veritas matrimonii aut susceptae filiae suam habet potestatem.

Si discute dell'esistenza del matrimonio contratto dal richiedente, un tal Fortunato¹¹². L'imperatore risponde che, in mancanza delle tavole nuziali¹¹³ o di quelle concernenti la nascita della figlia, se ne può dar prova mediante la testimonianza dei vicini di casa o di altre persone informate dei fatti¹¹⁴. Pertanto, se esistevano *tabulae* attestanti la nascita della figlia, non occorre ricorrere alla prova testimoniale. Le dichiarazioni dei *testes* potevano dar conto, oltre che dell'esistenza di un'unione matrimoniale, anche della nascita della figlia. Trova così conferma la menzione dei *testes* in D. 22.3.29.

7. Il *ius liberorum* e le Latine ingenuae

Quando si attribuisce il *ius liberorum*? La domanda, posta in questi termini, risulta forse fuorviante. Innanzitutto, la donna deve partorire figli (maschi e femmine) senza deformità. Attesta la centralità di quest'evento la controversia giurisprudenziale sul rilievo del parto trigemino. Occorre, però, fornirne una prova. Si faceva ricorso alle dichiarazioni di nascita regolate dalle leggi Elia Senzia e Papia Poppea¹¹⁵. In séguito provvedimenti imperiali ammisero la rilevanza della testimonianza (dei vicini di casa o di altre persone informate

documentale tra prevenzione e repressione: *impositio fidei criminaliter agere civiliter agere*, Milano, 2007, p. 27 ss. Occorre altresì notare che il termine *'instrumenta'*, con riferimento al *ius liberorum*, si ritrova in *Vat. fr.* 168, *Ulp. exc.* '[...] *Divi quoque Marcus et Lucius Apronio Saturnino ita scripserunt: 'si instrumentis probas habere te iustos tres liberos,' [...]*'.

¹¹¹) Come argomenta SCHIAVO, *Il falso*, cit., p. 25.

¹¹²) FAYER, *La famiglia*, cit., p. 371 e nt. 143.

¹¹³) Sul valore probatorio della *tabulae* nuziali si consideri R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*², Padova, 2014, p. 106 s.

¹¹⁴) Per questo testo si consideri anche KELLY, *Proving the ius liberorum*, cit., p. 128.

¹¹⁵) Proprio la legge Papia Poppea aveva introdotto, insieme con la *lex Iulia de maritandis ordinibus*, il *ius liberorum*.

dei fatti) e delle lettere inviate dal marito alla moglie. Appurata l'esistenza di un determinato numero di figli, tanto l'uomo quanto la donna potevano domandare all'autorità competente i benefici inerenti al *ius liberorum*¹¹⁶. Di conseguenza il genitore si limitava a conseguirli legittimamente, una volta appurata l'esistenza di determinate condizioni.

Quanto alla procedura, qualche spunto ulteriore si trae dalla lettura di:

Ulp. ep. 3.1: Latini ius Quiritium consequuntur his modis: beneficio principali, liberis, iteratione, militia, nave, aedificio, pistrino; praeterea et senatus consulto mulier, quae sit ter enixa.

La Latina Iuniana, in forza di un senatoconsulto di data incerta, consegue la cittadinanza se diventa madre di tre figli. E' questo il caso della 'Latina ingenua', figlia, cioè, di due liberti Latini¹¹⁷.

Non sappiamo se si applicassero direttamente le medesime regole sancite dalle leggi augustee o se il senatoconsulto procedesse a estenderle anche alle Latine ingenuae. Possiamo però presumere che non si annoverassero tra i *liberi* il concepito, il bambino nato morto e il *monstrum*. Si computavano, probabilmente, tutti i figli, perfino gli *spurii*. In effetti i Latini Iuniani non godevano del *conubium*, requisito indispensabile per contrarre *iustae nuptiae* (se non in casi specifici: cfr. *Ulp. ep.* 5.4) e, di conseguenza, non potevano procreare figli legittimi. Conforta tale conclusione anche la regola che estende alla Latina ingenua, divenuta cittadina, le disposizioni del senatoconsulto Tertulliano¹¹⁸ (*Paul. sent.* 4.9.8: 'Latina ingenua ius Quiritium consecuta si ter peperit, ad legitimam filii hereditatem admittitur: non est enim manumissa'¹¹⁹). Infatti, quest'ultimo consente

¹¹⁶ Per esempio, Aurelia Thaisous richiede l'esenzione dalla tutela al prefetto d'Egitto.

¹¹⁷ RUGGIERO, *Una breve nota*, cit., p. 461 ss.

¹¹⁸ Segnalo, inoltre, che alle *Latinae ingenuae* si applicava anche il senatoconsulto Claudiano. Si consideri *Paul. sent.* 2.21a.1: 'Si mulier ingenua civisque Romana vel Latina alieno se servo coniunxerit, si quidem invito et denuntiante domino in eodem contubernio perseveraverit, efficitur ancilla'. Il senatoconsulto Claudiano stabiliva che diventasse schiava la donna unitasi con un servo contro il consenso del proprietario, nonostante ammonimenti contrari (Gai., *inst.* 1.160, e *Ulp. ep.* 11.11). La parola 'ingenua' si riferisce sia alla *civis Romana* sia alla *Latina* figlia di Latini Iuniani. Si deve escludere un riferimento alla *latinitas coloniarum*. Infatti, il passo delle *Pauli Sententiae* proviene dai *codices aucti*, che contengono sentenze aggiunte successivamente alla versione tradita dalla *lex Romana Visigothorum* (cfr. I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano, 2017, p. 88 s. e nt. 30). Nessuna ragione pratica giustificerebbe la menzione di una categoria ormai scomparsa da tempo. Inoltre, il passo pone l'accento sull'*ingenuitas* della donna. A mio giudizio, *Paul. sent.* 2.21a.1 accosta, quindi, le figure di una cittadina romana ingenua e della figlia (anch'essa ingenua) di liberti Latini.

¹¹⁹ Il passo non può riferirsi ad una Latina coloniarum. Proviene, infatti, dal *Breviarum Alariciarum* redatto nel VI sec. d.C. da Alarico II, quando ormai la *latinitas coloniarum* era già scomparsa: cfr. RUGGIERO, *Una breve nota*, cit., p. 461 e p. 464 s.

alla madre di ereditare *ab intestato* anche dai figli *spurii* (*Iust. inst.* 3.3.7).

Non sappiamo quali prove la donna dovesse addurre per attestare la propria maternità. Era forse sufficiente una *testatio* così come nella procedura dell'*anniculi causae probatio* (*Ulp. ep.* 3.3 e *Gai., inst.* 1.29), ma non si può escludere che si applicassero le medesime regole previste per le dichiarazioni di nascita dei *cives Romani*. Non dubito, invece, che la Latina ingenua dovesse adire l'autorità pubblica per conseguire la cittadinanza. Nell'*anniculi causae probatio*, per esempio, l'autorità competente era il pretore, a Roma, il governatore, in provincia. Il pretore emanava, però, l'atto di concessione della *civitas* anche quando la fase istruttoria si svolgeva nei municipi italici, presso i decurioni¹²⁰. Ritengo che un magistrato *cum imperio* si occupasse anche della procedura riservata alla Latina madre di tre figli. A quest'ultima non si conferiva formalmente il *ius liberorum*. Le si riconosceva uno *ius* attribuitole, una volta dimostrata la nascita di tre figli, da un provvedimento equiparato, nel suo valore normativo, alla *lex*.

8. L'attribuzione del *ius liberorum* ad opera dell'imperatore

Prenderò, adesso, in esame il conferimento del diritto dei tre figli da parte del *princeps*. Solo in tal caso si può parlare, in effetti, di un vero e proprio privilegio.

L'imperatore attribuiva il *ius liberorum*, derogando alla disciplina tradizionale, su richiesta di un privato¹²¹. Inizialmente, tale prerogativa spettava al senato (*Dio. Cass., hist. Rom.* 55.2)¹²². A partire, probabilmente, dal regno di Claudio, l'assunse il principe¹²³. Si interveniva qualora il singolo non avesse figli in numero sufficiente¹²⁴:

Paul. sent. 4.9.9: *Ius liberorum mater habet, quae tres filios aut habet aut habuit aut neque habet neque habuit. Habet, cui supersunt: habuit quae amisit: neque*

¹²⁰ Cfr. G. CAMODECA, *Tabulae*, cit., p. 68 ss.

¹²¹ Cfr. J.C. TELLO LÁZARO, *La concesión discrecional por princeps del ius trium liberorum y su reflejo en Marcial*, in «El derecho de familia: de Roma al derecho actual» – *cur.* R. López Rosa, F. Del Pino Toscano –, Huelva, 2004, p. 776 s. Le deroghe, in materia giusprivatistica, si concedevano sempre attraverso una costituzione imperiale (o, al massimo, per intervento del senato). Si consideri, ad esempio, C.I. 2.44.1, Aurel. A. Agathocleti: '*Eos, qui veniam aetatis impetraverunt, etiamsi minus idonee rem suam administrare videantur, in integrum restitutionis auxilium impetrare non posse manifestissimum est, ne qui cum eis contraberet principali auctoritate circumscriptus esse videatur*'. Aureliano concede la dispensa ai minori per amministrare i loro beni tramite costituzione, senza la possibilità di chiedere *restitutio in integrum* per i negozi compiuti (L. HOMO, *Essai sur le règne de l'empereur Aurélien (270-275)*, Parigi, 1904, p. 149).

¹²² S. ARMANI, *Ius liberorum: droit ou privilège?*, in «Cahiers 'Mondes Anciens'», X, 2018, p. 17. Cassio Dione racconta che il senato lo accordò a Livia (*hist. Rom.* 55.2.5-6).

¹²³ Cfr. TELLO LÁZARO, *La concesión*, cit., p. 771.

¹²⁴ Cfr. CUQ, *Ius liberorum*, cit., p. 1193.

habet neque habuit, quae beneficio principis ius liberorum consecuta est.

L'inciso finale (*'neque habet neque habuit, quae beneficio principis ius liberorum consecuta est'*) rende evidente il ruolo della cancelleria. La donna ottiene il *ius liberorum*, anche se non ha mai partorito, in forza del *beneficium principis*. Lo conferma anche un'epigrafe¹²⁵:

«CIL.» 6.1877: Persicus lib. manumissus at consilium procuratorio nom[ine] apud Domitianum Caesarem in secund[o] cos. exercuit decurias duas viatoria(m) et lictoria(m) consulares C. Cornelio Persico f. habenti equum publicum Corneliae Zosimae matri eius habenti ius quattuor liberorum beneficio Caesaris libertis libertabus posterisque suis eorumve.

Cornelia Zosima ricevette il *ius quattuor liberorum beneficio Caesaris*. Si trattava, senza dubbio di una liberta, dal momento che le si conferì il *ius quattuor liberorum*¹²⁶.

Ulteriori testimonianze, di tenore analogo, si rinvennero nelle fonti letterarie e, in particolare, in Marziale:

Mart., *epigr.* 9.66:

Uxor cum tibi sit formosa, pudica, puella,
quo tibi natorum iura, Fabulle, trium?
Quod petis a nostro supplex dominoque deoque,
tu dabis ipse tibi, si potes arrigere.

Il poeta irride il suo amico Fabullo, il quale, anziché conformarsi al corso naturale delle cose congiungendosi con la sua bella moglie, chiede al principe il diritto dei tre figli.

Abbiamo già preso in considerazione D. 50.6.6.2, ma senza approfondire l'analisi del contenuto:

D. 50.6.6.2 (Call. 1 *cogn.*): Demonstratur varie nec abscise numerum liberorum ad excusationem municipalium munerum prodesse ex rescriptis divi Helvii Pertinacis. namque Silvio Candido in haec verba rescripsit: Εἰ καὶ μητᾶσῶν λειτουργιῶν ἀφίησιν τοὺς πατέρας ὁ τῶν τέκνων ἀριθμὸς, ἀλλ' οὖν ἐπειδὴ

¹²⁵ Cfr. anche «CIL.» 11.6354. Per un approfondimento sulle testimonianze epigrafiche si consideri ARMANI, *Ius liberorum*, cit., p. 4 ss.

¹²⁶ Il personaggio chiamato Persico era un liberto. La legge Elia Senzia imponeva al *dominus* non ancora ventenne di dimostrare una *iusta causa manumissionis* presso un apposito consiglio e, poi, di manomettere *vindicta*. La stessa regola valeva in caso di affrancamento del servo non ancora trentenne. L'espressione *'manumissus at consilium procuratorio nomine'* indica che il *dominus* liberò Persico dopo aver addotto, quale *iusta causa*, la necessità di avere un procuratore (cfr. Gai., *inst.* 1.19, D. 40.2.13, e *Iust. inst.* 1.6.5). Per l'epigrafe si consideri anche H. LEMONNIER, *Étude historique sur la condition privée des affranchis aux trois premiers siècles de l'Empire Romain*, Parigi, 1877, p. 56.

έκκαίδεκα παῖδας ἔχειν διὰ τοῦ βιβλίου ἐδήλωσας, οὐκ ἔστιν ἄλογον, ὥστε συγχωρησάι σχολάζειν τῇ παιδοτροφίᾳ καὶ ἀνέσθαι σε τῶν λειτουργιῶν.

Silvio Candido ha ben sedici figli, ma deve comunque chiedere a Pertinace l'esenzione dai *munera* municipali. Le parole *πασῶν λειτουργιῶν* attestano che Candido poteva sottrarsi ai *munera personalia*, ma non ai *munera patrimonii* e agli *honores*¹²⁷. Si rende necessario, pertanto, l'intervento del principe. Questi decide che, sebbene il numero di figli non esoneri il padre da tutti i suoi doveri (Εἰ καὶ μὴ *πασῶν λειτουργιῶν ἀφήσιν τοὺς πατέρας ὁ τῶν τέκνων ἀριθμὸς*), in ragione del considerevole numero di *liberi* da educare (*παιδοτροφία*), si poteva ugualmente dispensare Candido. La cancelleria interviene per derogare alla disciplina ordinaria. Occorre, però, precisare che, in questo caso, non si attribuisce fittiziamente, al richiedente, il *ius liberorum*. Lo si dispensa soltanto dagli *officia*. In effetti il diritto dei tre figli, concesso dal principe, non esonera, di per sé stesso, dai carichi civili o dall'ufficio di tutore (*Vat. fr.* 170).

L'epistolario pliniano conserva tracce consistenti sul *ius liberorum* e sul procedimento che regolava il suo conferimento da parte della cancelleria imperiale:

Plin., *ep.* 10.2: C. Plinius Traiano imperatori. Exprimere, domine, verbis non possum, quantum mihi gaudium attuleris, quod me dignum putasti iure trium liberorum. Quamvis enim Iuli Serviani, optimi viri tuique amantissimi, precibus indulseris, tamen etiam ex rescripto intellego libentius hoc ei te praestitisse, quia pro me rogabat. Videor ergo summam voti mei consecutus, cum inter initia felicissimi principatus tui probaveris me ad peculiarem indulgentiam tuam pertinere; eoque magis liberos concupisco, quos habere etiam illo tristissimo saeculo volui, sicut potes duobus matrimoniis meis credere. Sed di melius, qui omnia integra bonitati tuae reservarunt; malui hoc potius tempore me patrem fieri, quo futurus essem et securus et felix.

Giulio Serviano intercede presso l'imperatore perché Plinio possa conseguire il *ius trium liberorum*. Lo scrittore afferma di non avere discendenti, benché avesse già contratto due matrimoni (*eoque magis liberos concupisco, quos habere etiam illo tristissimo saeculo volui, sicut potes duobus matrimoniis meis credere*). La petizione viene accolta mediante rescritto (*ex rescripto intellego*), cioè mediante un'attribuzione a titolo particolare.

Plinio chiede, inoltre, la concessione del diritto dei tre figli per Svetonio come apprendiamo nuovamente dalla lettura del suo epistolario:

Plin., *ep.* 10.94-95.1-3: C. Plinius Traiano imperatori. Svetonium Tranquillum, probissimum honestissimum eruditissimum virum, et mores eius secutus et stu-

¹²⁷) SANTALUCIA, *I 'libri opinionum'*, cit., p. 94.

dia iam pridem, domine, in contubernium assumpsi, tantoque magis diligere coepi quanto nunc propius inspexi. Huic ius trium liberorum necessarium faciunt duae causae; nam et iudicia amicorum promeretur et parum felix matrimonium expertus est, impetrandumque a bonitate tua per nos habet quod illi fortunae malignitas denegavit. Scio, domine, quantum beneficium petam, sed peto a te cuius in omnibus desideriis meis indulgentiam experior. Potes enim colligere quanto opere cupiam, quod non rogarem absens si mediocriter cuperem.

Traianus Plinio. Quam parce haec beneficia tribuam, utique, mi Secunde carissime, haeret tibi, cum etiam in senatu affirmare soleam non excessisse me numerum, quem apud amplissimum ordinem suffecturum mihi professus sum. Tuo tamen desiderio subscripsi et dedisse me ius trium liberorum Suetonio Tranquillo ea condicione, qua assuevi, referri in commentarios meos iussi.

Plinio chiede a Traiano di concedere a Suetonio il diritto dei tre figli. Due i dettagli rilevanti: 1) il peso sociale del beneficio (come indicano le parole ‘*nam et iudicia amicorum promeretur*’); 2) Suetonio non aveva figli: sicché l’intervento imperiale si rende assolutamente necessario (‘*impetrandumque a bonitate tua per nos habet quod illi fortunae malignitas denegavit*’). Tristan Power ritiene che Suetonio abbia ottenuto il privilegio in virtù dei suoi meriti letterari¹²⁸. Occorre rivedere, in parte, questa posizione. La fama del biografo può aver agevolato la concessione, ma non deve considerarsi un presupposto assolutamente indispensabile, quando entra in gioco la *gratia* del principe. I meriti letterari hanno semplicemente agevolato il biografo.

Traiano afferma di aver ordinato la trascrizione della sua decisione nei registri imperiali (‘*referri in commentarios meos iussi*’). E’ un indizio prezioso. Esisteva un apposito commentario in cui si annotavano i nominativi dei singoli beneficiari¹²⁹. Molto probabilmente la trascrizione indicava i principali dati anagrafici, *status*, *origo* e *domicilium*¹³⁰. Dal confronto con il *commentarius civitate Romana donatorum*, documentato nella *Tabula Banasitana*, possiamo trarre forse altri elementi¹³¹.

In questo registro si faceva menzione:

– dell’elenco di coloro che, a partire da Ottaviano, avevano ottenuto la

¹²⁸) T. POWER, *Pliny, Letters 5.10 and the Literary Career of Suetonius*, in «JRS.», C, 2010, p. 158.

¹²⁹) J.L. MOURGUES, *Forme diplomatique et pratique institutionnelle des Commentarii Augustorum*, in «La mémoire perdue. Recherches sur l’administration romaine», Roma, 1998, p. 141, e A.N. SHERWIN-WHITE, *The letters of Pliny. A historical and social Commentary*, Oxford, 1966, p. 691.

¹³⁰) Argomento sulla base dell’opera di Flegonte ‘*Sui longeni*’ (Περὶ μακροβίων), nella quale l’autore elenca nominativi di persone vissute a lungo, prendendo in considerazione il censimento di età flavia del 72 d.C. (cfr. P. GIACOMINI, *Anagrafe dei cittadini ravennati*, in «Storia di Ravenna, I, L’evo antico» – cur. G. Susini –, Venezia, 1990, p. 137).

¹³¹) V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III). Una sintesi*, Torino, 2009, p. 72 s. e 80 ss.

cittadinanza, per *beneficium principis*, con la loro età anagrafica;

- della data della concessione;
- del nominativo del beneficiario e di colui aveva interceduto perché il privilegio fosse concesso;
- della sottoscrizione di chi aveva annotato il registro;
- d’altre eventuali sottoscrizioni.

Il registro in cui si trascrivevano i nomi dei beneficiari del *ius liberorum* si strutturava, probabilmente, in maniera analoga: vi si annotava sia la data della concessione, sia la data, eventuale, del termine finale del *beneficium*¹³². L’*optimus princeps* sostiene, infatti, di aver concesso il privilegio a Svetonio ‘*ea condicione, qua assuevi*’. Adrian Sherwin-White sostiene che l’espressione concerne la temporaneità o la revocabilità del beneficio¹³³. E’ un’ipotesi condivisibile:

Svet., *Galb.* 14: Civitatem Romanam raro dedit, iura trium liberorum vix uni atque alteri, ac ne his quidem nisi ad certum praefinitumque tempus.

Il biografo osserva che Galba concesse raramente la cittadinanza romana e due o tre volte il *ius liberorum* e solo per un tempo prestabilito¹³⁴. L’espressione ‘*ac ne his quidem nisi ad certum praefinitumque tempus*’ va riferita al diritto dei tre figli non certo alla *civitas* (che non può attribuirsi in via temporanea). I registri imperiali dovevano, senza dubbio, precisare la data in cui il principe concedeva il privilegio, nonché quella del suo termine finale.

L’estensione del *beneficium* dipendeva esclusivamente dalla volontà del principe:

D. 50.17.191 (Cels. 33 *dig.*): Neratius consultus, an quod beneficium dare se quasi viventi Caesar rescripserat, iam defuncto dedisse existimaretur, respondit non videri sibi principem, quod ei, quem vivere existimabat, concessisset, defuncto con-

¹³² Esistevano diversi *commentarii beneficiorum*. Ad esempio, quello in cui si annotavano i nominativi dei Latini Iuniani che avevano conseguito la cittadinanza per concessione imperiale (Plin., *ep.* 10.105). Non possediamo, anche in questo caso, ulteriori notizie. Si possono solo effettuare congetture, nuovamente basate sul *commentarius civitate Romana donatorum*. Altri registri contenevano i nominativi dei destinatari di concessioni idriche (cfr. L. MAGANZANI, *L’approvvigionamento idrico degli edifici urbani nei testi della giurisprudenza classica: contributi giuridici alle ricerche sugli acquedotti di Roma antica*, in «Acque per l’utilitas, per la salubritas, per l’*amoenitas*» – cur. M. Antico Gallina –, Milano, 2004, p. 202, ed EAD., *Acquedotti e infrastrutture idrauliche nella Roma dei Cesari: aspetti e problemi di diritto pubblico e privato*, in «Jus», I-II, 2010, p. 199) e di terreni (C. MOATTI, *Archives et partage de la terre dans le monde romain (Ile siècle avant - Ier siècle après J.-C.)*, Roma, 1993, p. 56 ss.).

¹³³ SHERWIN-WHITE, *The letters*, cit., p. 691.

¹³⁴ Cfr. E. HÖBENREICH, G. RIZZELLI, *I provvedimenti imperiali, senatori e comiziali del principato di Galba nella letteratura antica*, in «Cahiers du Centre Gustave Glotz», IX, 1998, p. 121 s.

cessisse: quem tamen modum esse beneficii sui vellet, ipsius aestimationem esse.

Lenel colloca il frammento sotto la rubrica ‘*Ad legem Iuliam et Papiam*’¹³⁵. Il termine ‘*beneficium*’ allude al *ius liberorum*. Il principe lo aveva accordato ad una persona ormai defunta, ma che credeva in vita (‘*quasi viventi*’). Ci si domanda se debba, comunque, considerarsi concesso. Nerazio risponde che solo il principe può determinare la portata del beneficio (‘*quem tamen modum esse beneficii sui vellet, ipsius aestimationem esse*’)¹³⁶. Secondo Vincenzo Scarano Ussani il responso, pervenutoci attraverso la mediazione di Celso, offre «al potere imperiale una giustificazione a che i *beneficia principalia* sfuggissero alla *interpretatio* giurisprudenziale»¹³⁷.

Quest’affermazione non deve sorprendere. Domiziano fu il primo imperatore ad esercitare la censura in modo perpetuo («CIL.» 6.2064)¹³⁸, con conseguente controllo permanente dei costumi di tutti i *cives*. Il responso di Nerazio è stato reso, probabilmente, dopo la morte dell’ultimo dei Flavi. Non stupisce, perciò, che il giurista sottolinei la piena discrezionalità del principe rispetto alla concessione e alla durata di un privilegio strettamente personale e dall’alto prestigio sociale. La ricostruzione palingenetica proposta dal Lenel mette in luce proprio questo dato. Infatti, la concessione del diritto dei tre figli comportava deroghe, tra l’altro, nell’ambito del *cursus honorum*. Il beneficiario poteva non solo esercitare la questura prima dell’età minima richiesta, ma anche non esser costretto a osservare la *lex annalis*, che imponeva un intervallo minimo tra l’esercizio di due magistrature (per esempio, l’edilità e la pretura). A tal proposito, Plinio scrive che, grazie al *ius liberorum*, Caelestrius Tiro esercitò prima di lui il tribunato (Plin., *ep.* 7.16). Si spiega quindi, nella prospettiva del Lenel, la collocazione palingenetica del frammento.

Desto interesse anche un editto con cui l’imperatore Claudio attribuì vantaggi ai costruttori di navi idonee ai trasporti annonari:

Svet., *Cl.* 18-19: Urbis annonaeque curam sollicitissime semper egit. Cum Aemiliana pertinacius arderent, in diribitorio duabus noctibus mansit ac deficiente militum ac familiarum turba auxilio plebem per magistratus ex omnibus vicis convocavit ac positus ante se cum pecunia fisci ad subveniendum hortatus est, repraesentans pro opera dignam cuique mercedem. Artiore autem annona ob assiduas

¹³⁵) O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, I, Leipzig, 1899, p. 164.

¹³⁶) Si considerino G. FALCONE, *Beneficia imperiali e logica del sistema. Spunti di metodo tra le righe di Alberto Burdese*, in «BIDR.», CIX, 2015, p. 215 s., e V. SCARANO USSANI, *Le forme del privilegio: «beneficia» e «privilegia» tra Cesare e gli Antonini*, Napoli, 1992, p. 69 ss.

¹³⁷) SCARANO USSANI, *Le forme*, cit., p. 76.

¹³⁸) Cfr. G. URSO, *Cassio Dione e i magistrati. Le origini della Repubblica nei frammenti della storia romana*, Milano, 2005, p. 141, e F. GRELLE, *La ‘correctio morum’ nella legislazione flavia*, in «ANRW.», II.13, Berlin - New York, 1980, p. 343 e p. 343 nt. 14.

sterilitates detentus quondam medio foro a turba conviciisq; et simul fragminibus panis ita infestatus, ut aegre nec nisi postico evadere in Palatium valuerit, nihil non excogitavit ad invehendos etiam tempore hiberno commeatus. Nam et negotiatoribus certa lucra proposuit suscepto in se damno, si cui quid per tempestates accidisset, et naves mercaturae causa fabricantibus magna commoda constituit pro condicione cuiusque: civi vacationem legis Papiae Poppaeae, Latino ius Quiritium, feminis ius IIII liberorum; quae constituta hodieque servantur.

La costituzione risale, forse, al 51 d.C.¹³⁹. A séguito di una grave carestia, Claudio permise ai Latini Iuniani (cfr. Gai., *inst.* 1.32c) di ottenere la cittadinanza romana e alle donne il *ius liberorum*¹⁴⁰, purché costruissero navi per l'approvvigionamento di grano¹⁴¹. L'inciso '*feminis ius IIII liberorum*' riserva il privilegio alle sole liberte, che possono ottenere la dispensa dalla sola *tutela legitima* (quella esercitata dal proprio patrono)¹⁴². Infatti, basterebbe la presenza di tre figli per l'esenzione dalle altre forme di tutela (cfr. Gai., *inst.* 1.194 e 3.44, e *Ulp. ep.* 29.3)¹⁴³. Una volta ottenuto il beneficio, l'affrancata poteva testare senza l'assistenza del patrono¹⁴⁴.

Forse, Claudio attribuì il diritto dei tre figli anche ai soldati, ai quali si proibiva di contrarre matrimonio (Dio.Cass., *hist. Rom.* 60.24.3)¹⁴⁵.

9. La doppia concessione imperiale a Marziale

In età flavia, il poeta Valerio Marziale, non avendo figli, chiese l'intervento della cancelleria imperiale, al fine di giovare del *ius liberorum*¹⁴⁶:

¹³⁹) A.J.B. SIRKS, *A favour to rich freed women (libertinae) in 51 a.D. On Svet., Cl. 19 and the lex Papia*, in «*RIDA.*», XXVII, 1980, p. 283.

¹⁴⁰) F. TENNEY, *Notes on Roman commerce*, in «*JRS.*», XXVII, 1937, p. 77.

¹⁴¹) Il problema consiste nel determinare se la figura del *dominus navis* coincida con quella dell'*exercitor navis* (terzo preposto alla guida della nave). Mi pare potersi dare una risposta negativa sulla base di D. 50.5.3 e Gai., *inst.* 1.32c. Nei due testi la figura del '*dominus navis*' coincide solo con quella del costruttore del mezzo di trasporto (cfr. J. ROUGÉ, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'empire romain*, Parigi, 1966, p. 259). Mi induce altresì a questa conclusione Svet., *Cl.* 18, nella parte in cui il biografo scrive '*... naves mercaturae causa fabricantibus magna commoda constituit ...*'. La testimonianza dei *Tituli ex corpore Ulpiani* (*Ulp. ep.* 3.6: '*Nave Latinus civitatem Romanam accipit, si non minorem quam decem milium modiorum navem fabricaverit, et Romam sex annis frumentum portaverit, ex edicto divi Claudii*'), che cita la costituzione, consiste solo in un riassunto mal riuscito di Gai., *inst.* 1.32c.

¹⁴²) SIRKS, *A favour*, cit., p. 287.

¹⁴³) Cfr. FAYER, *La famiglia*, cit., p. 588 ss.

¹⁴⁴) Cfr. SIRKS, *A favour*, cit., p. 288 ss., per un ulteriore approfondimento.

¹⁴⁵) Cfr. TELLO LÁZARO, *La concesión*, cit., p. 772. In dettaglio si consideri BONIN, *Vanissimas Papias leges exclusit*, cit., p. 202 nt. 122.

¹⁴⁶) A livello bibliografico si considerino D. DAUBE, *Martial: Father of Three*, «*AJAH.*»,

Mart., *epigr.* 2.91:
Rerum certa salus, terrarum gloria, Caesar,
sospite quo magnos credimus esse deos,
si festinatis totiens tibi lecta libellis
detinuere oculos carmina nostra tuos,
quod fortuna vetat fieri permitte videri,
natorum genitor credar ut esse trium.
Haec, si displicui, fuerint solacia nobis;
haec fuerint nobis praemia, si placui.

Mart., *epigr.* 2.92:
Natorum mihi ius trium roganti
Musarum pretium dedit mearum
solus qui poterat. Valebis, uxor:
non debet domini perire munus.

I due epigrammi testimoniano la richiesta informale di attribuzione del diritto dei tre figli a Domiziano (indicato col termine ‘Caesar’)¹⁴⁷. Lo scrittore afferma di non avere discendenti (Mart., *epigr.* 2.92 ‘quod fortuna vetat fieri permitte videri’), sebbene sia sposato, come attesta l’inciso ‘Valebis, uxor: non debet domini perire munus’. Il rilievo del poeta ha destato qualche perplessità¹⁴⁸, perché in altri epigrammi ricorda i suoi figli:

Mart., *epigr.* 6.27:
[...] Caecuba non solos vindemia nutriat orbos: possunt et patres uiuere, crede mihi.

Mart., *epigr.* 7.95:
[...] Hoc me frigore basiet nec uxor blandis filia nec rudis libellis [...]

Ma, forse, questi epigrammi vanno datati a un periodo successivo rispetto a Mart., *epigr.* 2.91 e 2.92: sicché non parrebbe rilevabile alcuna contraddizione¹⁴⁹.

Marziale ottenne, però, il *ius liberorum*, per ben due volte, come si desume dai suoi stessi scritti:

Mart., *epigr.* 3.95:
Numquam dicis haec sed reddis, Naeuole, semper,

I, 1976, p. 145 ss., P. WATSON, *Martial's marriage: A new approach*, in «Rheinisches Museum für Philologie», CXLVI, 2003, p. 38 ss., e TELLO LÁZARO, *La concesión*, cit., p. 769 ss.. Un accenno si ritrova anche in SHERWIN-WHITE, *The letters*, cit., p. 691.

¹⁴⁷ WATSON, *Martial's marriage*, cit., p. 38.

¹⁴⁸ Si consideri il puntuale contributo di L. ASCHER, *Was Martial really Unmarried?*, in «The Classical World», LXX, 1977, p. 442.

¹⁴⁹ Mart., *epigr.* 2.91 e 2.92, si collocano, infatti, solo agli inizi del regno di Domiziano (cfr. M. CITRONI, *Pubblicazione e dediche dei libri in Marziale: gli epigrammi di fronte a imperatori, amici, lettori*, in Marco Valerio Marziale, *Epigrammi: Libro degli spettacoli, libri I-XIV*⁴, Milano, 2015, p. 8).

quod prior et coruus dicere saepe solet.
Cur hoc expectas a me, rogo, Naeuole, dicas:
nam, puto, nec melior, Naeuole, nec prior es.
Praemia laudato tribuit mihi Caesar uterque
natorumque dedit iura paterna trium.
Ore legor multo notumque per oppida nomen
non expectato dat mihi fama rogo.
Est et in hoc aliquid: uidit me Roma tribunum
et sedeo qua te suscitatur Oceanus.
Quot mihi Caesareo facti sunt munere ciues,
nec famulos totidem suspicor esse tibi.
Sed pedicaris, sed pulchre, Naeuole, ceues.
Iam iam tu prior es, Naeuole, uincis: haue.

Mart., *epigr.* 9.97:

Rumpitur invidia quidam, carissime Iuli,
quod me Roma legit, rumpitur invidia.
rumpitur invidia quod turba semper in omni
monstratur digito, rumpitur invidia.
rumpitur invidia tribuit quod Caesar uterque
ius mihi natorum, rumpitur invidia.
rumpitur invidia quod rus mihi dulce sub urbe est
paruaque in urbe domus, rumpitur invidia.
rumpitur invidia quod sum iucundus amicis,
quod conviva frequens, rumpitur invidia.
rumpitur invidia quod amamur quodque probamur:
rumpatur quisquis rumpitur invidia.

I testi utilizzano l'espressione '*Caesar uterque*' per indicare, al contempo, l'imperatore Tito e il fratello Domiziano, che gli ha confermato il privilegio concesso dal primo¹⁵⁰. Perché l'ultimo Flavio lo ha espressamente confermato? Juan Carlos Tello Lázaro ha sostenuto che questo rinnovo si giustificasse in ragione dei meriti letterari del poeta (come si evince da questo verso: '*Ore legor multo notumque per oppida nomen non expectato dat mihi fama rogo*')¹⁵¹. A mio parere i meriti letterari hanno senza dubbio giustificato il conferimento del beneficio da parte di Tito. Ma Domiziano, secondo Cassio Dione, convalidò tutti i privilegi concessi dai suoi predecessori (Dio. Cass., *hist. Rom.* 67.2.1)¹⁵²:

Svet., *Tit.* 8: Natura autem benivolentissimus, cum ex instituto Tiberi omnes

¹⁵⁰ WATSON, *Martial's marriage*, cit., p. 39, e K. PRINZ, *Martials Dreikinderrecht*, in «WS.», XLIX, 1931, 148 ss.

¹⁵¹ TELLO LÁZARO, *La concesion*, cit., p. 775.

¹⁵² WATSON, *Martial's marriage*, cit., p. 39.

dehinc Caesares beneficia a superioribus concessa principibus aliter rata non haberent, quam si eadem iisdem et ipsi dedissent, primus praeterita omnia uno confirmavit edicto, nec a se peti passus est [...].

Il biografo scrive che Tito, per primo, confermò i benefici concessi da tutti i principi che lo avevano preceduto. L'atteggiamento dell'imperatore flavio si contrappone a quello di Tiberio, più restrittivo. Questi si riservava il diritto di riesaminare le singole concessioni, per revocarle eventualmente¹⁵³. Analoga prassi fu adottata fino al principato di Vespasiano. Domiziano si comportò come il fratello e ratificò, tramite editto, i *beneficia* elargiti da tutti i predecessori¹⁵⁴. Marziale ottenne, con questo provvedimento, la conferma del *ius liberorum*. In assenza dell'intervento della cancelleria, l'interessato avrebbe dovuto proporre una esplicita richiesta¹⁵⁵. Forse, il timore del poeta di non vedersi convalidato il privilegio, a séguito dell'ascesa al potere di Domiziano, lo ha indotto a chiederlo nuovamente, sia pur informalmente, anche nei suoi epigrammi (Mart., *epigr.* 2.91-2.92)¹⁵⁶.

10. Conclusioni

Esistono due distinte modalità per ottenere i *beneficia* derivanti dal *ius liberorum*. La prima prevede che si generino dei figli. La donna e l'uomo devono, quindi, trovarsi in età fertile. A tal riguardo la *lex Iulia et Papia* fissava limiti anagrafici ben precisi per incentivare la natalità. La giurisprudenza dibatte sull'ammissibilità di tre gravidanze distinte o di un solo parto trigemino (che mi pare ammesso, perlomeno nel III secolo). La nascita dei bambini coincide con un presupposto fondamentale, ma non sufficiente. Infatti, il genitore deve attestarla, utilizzando le dichiarazioni di nascita, la testimonianza di terzi oppure lettere inviate dal marito alla moglie. Gli elementi di prova devono allegarsi ad una petizione da trasmettere all'autorità competente. Quest'ultima, appurata l'esistenza dei presupposti fissati dalla legge, riconosce al soggetto il beneficio previsto dalla legge. L'interessato si trova nella condizione

¹⁵³) SCARANO USSANI, *Le forme*, cit., p. 44.

¹⁵⁴) SCARANO USSANI, *Le forme*, cit., p. 55.

¹⁵⁵) F. AMARELLI, *Itinera ad principatum. Vicende del potere degli imperatori romani. Lezioni*, Napoli, 2010, p. 155, e R. ORESTANO, *La durata della validità dei 'privilegia' e 'beneficia' nel diritto romano classico*, in «Studi S. Riccobono», III, Palermo, 1936, p. 482.

¹⁵⁶) David Daube ritiene, invece, che il principato di Domiziano rappresenti «a transitional stage when, on the death of a *princeps*, a general restoration of privileges did not yet exclude the special restoration» a singoli (DAUBE, *Martial*, cit., p. 146). Mi pare che l'opinione sia smentita (o perlomeno indebolita) dall'interpretazione qui fornita di Dio. Cass., *hist.Rom.* 67.2.1.

di poter conseguire un vantaggio sul piano giuridico, qualora abbia il numero di figli richiesto. Ritengo che possa interpretarsi in tal senso, anche «P. Oxy.» 12.1467, in cui Aurelia Thaisous chiede non il riconoscimento del *ius liberorum*, bensì l'esenzione dalla tutela.

Ma si può, senz'altro, impetrare il diritto dei tre figli all'imperatore come un vero e proprio privilegio. Il principe interviene ogni volta che ritenga opportuno derogare alla disciplina generale, sottoponendo eventualmente il *ius liberorum* a certe condizioni (Plin., *ep.* 10.95: '*ea condicione*') e ordinandone la trascrizione nei registri imperiali. Attraverso un attento vaglio delle fonti si può congetturare che nel registro si annotasse la data del conferimento, i termini temporali del privilegio, il nome e i dati anagrafici del destinatario, l'*origo*, il *domicilium*, nonché, si può presumere, altri elementi presenti anche nel *commentarius civitate Romana donatorum*.

In epoca tardoantica quest'istituto perse gran parte del suo rilievo. Onorio, in effetti, conferì il *ius liberorum* a chiunque lo richiedesse (C.Th. 8.17.3)¹⁵⁷. Giustiniano abolì il requisito dei tre o dei quattro figli perché la madre ingenua o quella libertina potessero succedere ai figli *ex senatoconsulto Tertulliano* (C.I. 8.58.2)¹⁵⁸.

¹⁵⁷) Si considerino per un esame più approfondito P. BIAVASCHI, *La trasformazione del ius liberorum in Occidente tra il IV e il VI secolo d.C.: profili romanistici e legislazione visigotica*, in «Ravenna capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi» – cur. G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi –, Santarcangelo di Romagna, 2013, p. 75 ss., e SAMPER, *Sobre el destino*, cit., p. 19 ss. Sulla riduzione dei privilegi per i beneficiari del *ius liberorum* a partire da Costantino, si consideri ASTOLFI, *La lex*, cit., p. 76 ss. La costituzione del Teodosiano si ritrova nel *Codex Iustinianus*, C.I. 8.58.1: 'Honor. Theodos. AA. Isidoro pu. *Nemo post haec a nobis ius liberorum petat, quod simul hac lege omnibus concedimus*. a. 410 D. *prid. non. Sept. Varane cons.*'. La parola '*detulimus*' viene sostituita da '*concedimus*'. Non mi pare che ciò influisca sul contenuto del provvedimento. I commissari giustinianeî hanno anche eliminato le parole '*et cetera*'.

¹⁵⁸) C.I. 8.58.2: 'Iust. A. Menae pp. *Illam iniuriam, quae contra matrem defuncti vel defunctae praeteritis fiebat temporibus, pro iustitiae ratione amputamus et legitima iura, quae ex Tertulliano senatus consulto ei praestantur, omnimodo eam habere sancimus, licet tres liberos ingenua vel libertina quattuor minime pepererit*. a. 528 D. k. Iun. Constantinopoli ipso A. II cons.'. Cfr. BIAVASCHI, *La trasformazione*, cit., p. 100 s.

